



COMUNE DI LAZISE

Provincia di Verona

NUOVO REGOLAMENTO CANONE UNICO, ARREDO, DECORO URBANO, GIARDINI D'INVERNO E MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con delibera del Consiglio n. del

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI	- 13 -
TITOLO I° - CANONE UNICO PATRIMONIALE	- 14 -
ART 1. - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	- 14 -
ART 2. - ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO	- 14 -
ART 3. - OGGETTO DEL TITOLO I°	- 15 -
ART 4. - DEFINIZIONI GENERALI	- 15 -
ART 5. - PRESUPPOSTO OGGETTIVO	- 16 -
ART 6. - OCCUPAZIONE SPAZIO SOPRASTANTE	- 17 -
ART 7. - SOGGETTI PASSIVI	- 17 -
ART 8. - CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI.....	- 17 -
ART 9. - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	- 18 -
ART 10. - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	- 19 -
ART 11. - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	- 20 -
ART 12. - ISTRUTTORIA.....	- 21 -
ART 13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	- 21 -
ART 14. - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....	- 22 -

ART 15.	- CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE.....	- 22 -
ART 16.	- PRINCIPALI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....	- 23 -
ART 17.	- SOSPENSIONE, REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.	- 23 -
ART 18.	- DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	- 24 -
ART 19.	- SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	- 24 -
ART 20.	- DURATA DELLA CONCESSIONE	- 25 -
ART 21.	- RICHIESTA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE IN SCADENZA.....	- 25 -
ART 22.	- ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	- 26 -
ART 23.	- RICHIESTA DI PLATEATICO SU AREA ANTISTANTE.....	- 26 -
ART 24.	- OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	- 26 -
ART 25.	- OCCUPAZIONI OCCASIONALI	- 26 -
ART 26.	- ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE.....	- 27 -
ART 27.	- TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI	- 27 -
ART 28.	- PUBBLICHE AFFISSIONI	- 28 -
ART 29.	- DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	- 28 -
ART 30.	- ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	- 29 -
ART 31.	- OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	- 29 -

ART 32.	- TARIFFE	- 30 -
ART 33.	- TARIFFA STANDARD	- 30 -
ART 34.	- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	- 30 -
ART 35.	- ELEMENTI INCIDENTI SULL'ENTITA' DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	- 31 -
ART 36.	- TARIFFA E DELIMITAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	- 31 -
ART 37.	- TARIFFE - SUDDIVISIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER ALCUNE ATTIVITA' PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	- 32 -
ART 38.	- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	- 32 -
ART 39.	- CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI IN BASE ALLA TIPOLOGIA	- 33 -
ART 40.	- TARIFFE (DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI).....	- 35 -
ART 41.	- TARIFFE PER OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO (FORNITURA SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA')	- 35 -
ART 41BIS.	- SERBATOI	- 36 -
ART 42.	- DIRITTI DI TERZI.....	- 36 -
ART 43.	- ESENZIONI (OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E MESSAGGI PUBBLICITARI).....	- 36 -
ART 44.	- RIDUZIONI (OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E MESSAGGI PUBBLICITARI)	- 39 -
ART 45.	- AGEVOLAZIONI	- 39 -
ART 46.	- MESTIERI GIROVAGHI E ARTISTI DI STRADA (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)	- 40 -
ART 47.	- MANIFESTAZIONI ED EVENTI (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)	- 40 -

ART 48.	- OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE	- 41 -
ART 49.	- ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, DIVULGAZIONE DI IDEE, RACCOLTA DI FONDI ED OGGETTI A SCOPO DI BENEFICENZA – ENTI DEL TERZO SETTORE (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)	- 42 -
ART 50.	- OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOLTA FIRME	- 43 -
ART 51.	- ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E FOTOGRAFICHE (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)	- 43 -
ART 52.	- SPETTACOLI VIAGGIANTI (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)	- 43 -
ART 53.	- OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)	- 44 -
ART 54.	- MERCATINI TURISTICI TEMATICI (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)	- 44 -
ART 55.	- VERSAMENTO DEL CANONE UNICO	- 45 -
ART 56.	- PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	- 45 -
ART 57.	- PAGAMENTO DEL CANONE UNICO	- 45 -
ART 58.	- RIMBORSI	- 46 -
ART 59.	- DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO	- 47 -
ART 60.	- RISCOSSIONE COATTIVA	- 47 -
ART 61.	- OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE	- 48 -
ART 62.	- AUTOTUTELA	- 49 -
TITOLO II° - CANONE UNICO DEI MERCATI		- 50 -
ART 63.	- OGGETTO DEL TITOLO II°	- 50 -
ART 64.	- DISPOSIZIONI GENERALI	- 50 -

ART 65.	- PRESUPPOSTO OGGETTIVO	- 51 -
ART 66.	- SOGGETTI PASSIVI	- 51 -
ART 67.	- DEFINIZIONI	- 51 -
ART 68.	- ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SOGGETTE AL CANONE DEI MERCATI.....	- 52 -
ART 69.	- ATTIVITÀ ABUSIVA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	- 53 -
ART 70.	- RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	- 53 -
ART 71.	- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	- 54 -
ART 72.	- CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE	- 54 -
ART 73.	- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	- 54 -
ART 74.	- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	- 55 -
ART 75.	- RIDUZIONI DELLE TARIFFE GIORNALIERE	- 55 -
ART 76.	- TIPOLOGIA DEI MERCATI.....	- 55 -
ART 77.	- VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	- 55 -
ART 78.	- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA.....	- 56 -
ART 79.	- RIMBORSI.....	- 57 -
ART 80.	- SANZIONI	- 57 -
ART 81.	- ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO.....	- 58 -
TITOLO III° - SPAZI ALL'APERTO: ARREDO URBANO		- 59 -

ART 82.	- OGGETTO DEL TITOLO III°	- 59 -
ART 83.	- INDICAZIONI E PRECISAZIONI GENERALI.....	- 59 -
ART 84.	- USO ED ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ALL'APERTO.....	- 61 -
ART 85.	- PAVIMENTAZIONI E MARCIAPIEDI.....	- 62 -
ART 86.	- ARREDI.....	- 63 -
ART 87.	- ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO.....	- 64 -
ART 88.	- POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO	- 65 -
ART 89.	- DELIMITAZIONE CONTINUA PER LA PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE O DA FORTI SOLEGGIAMENTI.....	- 66 -
ART 90.	- TENDE SU FACCIATA OLTRE IL PIANO TERRA	- 66 -
ART 91.	- OMBRELLONI	- 67 -
ART 92.	- DELIMITAZIONE PERIMETRALE.....	- 68 -
ART 93.	- ELEMENTI TECNOLOGICI.....	- 71 -
ART 94.	- ELEMENTI ACCESSORI ED ATTREZZATURE	- 73 -
ART 95.	- BACHECHE ESPOSITIVE	- 75 -
ART 96.	- BANCHIFRIGO, ARMADIFRIGO	- 75 -
ART 97.	- IGIENE PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E RELATIVE COPERTURE	- 76 -
ART 98.	- RIORDINO E RIMOZIONE DEGLI ARREDI	- 76 -
ART 99.	- INSEGNA DI ESERCIZIO - CRITERI E MATERIALI	- 77 -
ART 100.	- TIPOLOGIA DI INSEGNE	- 77 -

ART 101. - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE - 77 -

TITOLO IV° - SPAZI ALL'APERTO: GIARDINI D'INVERNO.....- 78 -

ART 102. - GIARDINO D'INVERNO - 78 -

ART 103. - AMBITO DI APPLICAZIONE - 79 -

ART 104. - TIPOLOGIE E STRUTTURE DEL GIARDINO D'INVERNO - 80 -

ART 105. - SISTEMI DI COPERTURA DEL GIARDINO D'INVERNO..... - 80 -

ART 106. - DELIMITAZIONI VERTICALI..... - 81 -

ART 107. - RIORDINO E RIMOZIONE DEI GIARDINI D'INVERNO E STRUTTURE PRECARIE - 81 -

ART 108. - DESTINAZIONE D'USO, DIVIETI..... - 82 -

ART 109. - TENDE CON GUIDE FISSE O CON MONTANTI DI APPOGGIO AL SUOLO: TIPOLOGIA DI COPERTURA DEI SOLI SPAZI CONCESSI PER SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE (AMBITO A - ALLEGATO G) - 83 -

ART 110. - DEPOSITO CAUZIONALE - 84 -

ART 111. - NORMATIVA - 85 -

ART 112. - NORME TRANSITORIE - 85 -

TITOLO V° - SPAZIO ALL'APERTO: DECORO URBANO - 86 -

ART 113. - FINALITA' - 86 -

ART 114. - OGGETTO E APPLICAZIONE..... - 86 -

ART 115. - DEFINIZIONI DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE - 86 -

ART 116. - VIGILANZA - 87 -

ART 117.	- ACCERTAMENTO E SANZIONI	- 87 -
ART 118.	- SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	- 89 -
ART 119.	- COMPORTAMENTI VIETATI	- 90 -
ART 120.	- ALTRI DIVIETI	- 91 -
ART 121.	- ACCAMPAMENTI E/O CAMPEGGI	- 92 -
ART 122.	- DECORO DEGLI EDIFICI	- 92 -
ART 123.	- NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO	- 93 -
ART 124.	- SALVAGUARDIA DEL VERDE	- 93 -
ART 125.	- DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO	- 94 -
ART 126.	- RECINZIONI	- 96 -
ART 127.	- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	- 96 -
ART 128.	- LAVORI RUMOROSI	- 97 -
ART 129.	- SPETTACOLI E TRATTENIMENTI	- 98 -
ART 130.	- PUBBLICITA' FONICA	- 99 -
ART 131.	- ATTIVITA' VIETATE	- 99 -
TITOLO VI° - DEI MEZZI PUBBLICITARI.....		- 100 -
ART 132.	- OGGETTO DEL TITOLO VI°.....	- 100 -
ART 133.	- CAMPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	- 100 -

ART 134.	- PRINCIPI GENERALI DI PIANIFICAZIONE	101 -
ART 135.	- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE	101 -
ART 136.	- LOCALIZZAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	103 -
ART 137.	- CONTENUTI	103 -
ART 138.	- REGOLE GENERALI PER LE INSTALLAZIONI	104 -
ART 139.	- INSEGNE CHE SPORGONO DALLE FACCIATE O CONFINI DI PROPRIETÀ ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO	107 -
ART 140.	- AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	107 -
ART 141.	- ESCLUSIONI	108 -
ART 142.	- RINNOVI E VARIAZIONI	109 -
ART 143.	- CAUSE GENERALI DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	110 -
ART 144.	- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	110 -
ART 145.	- DEFINIZIONE DI MEZZO PUBBLICITARIO	111 -
ART 146.	- INSEGNA DI ESERCIZIO	112 -
ART 147.	- CARTELLO SU PALO	117 -
ART 148.	- PREINSEGNE.....	119 -
ART 149.	- MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI	121 -
ART 150.	- MEZZI PUBBLICITARI DI GRANDE FORMATO	122 -

ART 151.	- MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE	122 -
ART 152.	- MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI	122 -
ART 153.	- CARTELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE	123 -
ART 154.	- TELONE PUBBLICITARIO	124 -
ART 155.	- MEZZI PUBBLICITARI DI SERVIZIO PUBBLICO	124 -
ART 156.	- PUBBLICITA' REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI	124 -
ART 157.	- VIOLAZIONI	125 -
ART 158.	- REGOLAMENTAZIONE O RIORDINO DELLA PUBBLICITÀ ESISTENTE LUNGO LE STRADE O IN DETERMINATI AMBITI TERRITORIALI	125 -
ART 159.	- CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI PUBBLICITARIE IN CASO DI RIORDINO DEI MEZZI PUBBLICITARI COLLOCATI LUNGO LE STRADE	126 -
ART 160.	- DISPOSIZIONI FINALI	126 -
ART 161.	- UFFICI COMPETENTI	126 -
TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE		127 -
ART 162.	- NORME TRANSITORIE	127 -
ART 163.	- ENTRATA IN VIGORE	127 -

PRINCIPI GENERALI

Il Territorio è un sistema complesso, composto da molteplici variabili, la combinazione di queste, o di alcune di loro determina la percezione del paesaggio di quel territorio; l'arredo permette di ordinare segni e disegni in funzione dell'accogliere chi viene da fuori e dare qualità, fare stare bene, chi vi abita.

Riconoscibilità e identità di un luogo sono evidentemente connesse con le caratteristiche morfologiche, e tanto più evidenti quanto più strette sono le relazioni tra le varie componenti, in particolare quelle naturali ed antropiche relative alla percezione del luogo stesso.

Come molte delle località e dei centri abitati del Lago di Garda, Lazise rappresenta un esempio di straordinaria intensità percettiva, un evento urbano ed ambientale che struttura l'area immediatamente circostante il nucleo urbano medievale.

Ogni qualvolta si occupi uno spazio pubblico concesso bisogna pertanto ricordare che esso non viene dato in possesso, ma in uso, pertanto la cura è in capo al singolo che ne ha concessione e le indicazioni generali d'uso alla collettività.

Il buon risultato di un intervento di arredo urbano è legato in gran parte alla capacità di concepire in modo unitario gli spazi e le loro relazioni con gli elementi di arredo, la cui qualità, il design e l'attento inserimento, diventano condizioni necessarie a garantire una buona immagine complessiva, mentre la normativa un utile strumento che consenta un controllato e un razionale uso dei manufatti e degli spazi.

Così gli spazi diventano luoghi dello stare, del trattenersi per godere, incentivando una qualità ed una modalità di turismo che non sia solo "di passaggio" ma invogli a scoprire il luogo stesso nelle sue diverse sfaccettature.

Gli elementi di arredo urbano utilizzati nelle sistemazioni degli spazi pubblici o dello spazio privato gravato da servitù di uso pubblico o dell'area privata, utilizzata a servizio della attività, sono tenuti a rispondere sostanzialmente a tre ordini di esigenze fondamentali:

- a. la prima di ordine prettamente pratico-funzionale relativa ad una o più prestazioni che devono soddisfare alcune necessità strettamente legate alla vita sociale ed alla attività stessa quali: l'informare, il segnalare, il contenere, il delimitare, l'ornare, valorizzare e accogliere;
- b. la seconda relativa al loro rapporto con lo spazio ed il contesto urbano ove sono inseriti ed al loro rapporto e armonizzazione con lo stesso, al fine di creare un ambiente omogeneo sotto i molteplici aspetti;
- c. la terza legata ad una accezione più generica del termine arredo urbano e dei manufatti ad esso correlati, ma altrettanto pregnante per un luogo storico, vale a dire la capacità di mantenere e se possibile accentuarne la vivibilità, la qualità dell'abitare.

Così il Centro storico di Lazise, di Colà e di Pacengo diventano un salotto dove l'accogliere le persone, abitanti o stranieri, e dove l'accogliere si esprime anche attraverso i suoi arredi.

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno, inoltre, carattere vincolante e vengono adottate ai sensi e per gli effetti del Dlg. 446/1997 e seguenti: la loro inosservanza comporterà l'applicazione delle misure sanzionatorie previste nello stesso.

TITOLO I° - CANONE UNICO PATRIMONIALE

ART 1. - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone unico, dell'arredo urbano, giardini d'inverno e decoro urbano.

Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale. Nell'allegata planimetria (Allegato A "Piano Guida") sono individuati gli spazi del centro storico di Lazise oggetto di concessione del suolo pubblico.

Altri spazi su aree pubbliche che non sono stati previsti nel "Piano Guida", potranno essere individuati anche nel restante territorio comunale dall'ufficio preposto previo parere della Giunta Comunale.

Il Regolamento disciplina anche il Canone Unico Patrimoniale, Canone Unico dei Mercati e i Mezzi Pubblicitari.

ART 2. - ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, da comma 816 a comma 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone.

2. Il Canone di cui al precedente comma, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie.

3. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART 3. - OGGETTO DEL TITOLO I°

1 Il Titolo I° disciplina l'applicazione del Canone unico patrimoniale, sul territorio del Comune di Lazise, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari, nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate patrimoniali dell'Ente Comunale.

3. Il regolamento è improntato ai principi ed alle disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie presenti all'interno del territorio comunale e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe da applicare alle occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari, comprese quelle relative alle pubbliche affissioni.

4. Il presente regolamento detta infine le modalità ed i termini da rispettare per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone ed individua le riduzioni ed esenzioni da applicare;

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicate le altre norme dei regolamenti comunali relativi all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici ed alle disposizioni in ambito di contabilità pubblica ed ogni altra disposizione con queste compatibili.

ART 4. - DEFINIZIONI GENERALI

A fini dell'applicazione del presente regolamento, si evidenziano le seguenti definizioni:

- a) **Suolo pubblico o occupazione:** si intendono i luoghi e spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
- b) **canone:** si intende l'ammontare dovuto dal soggetto passivo, calcolata in base alle disposizioni del presente regolamento;
- c) **diffusione di messaggi pubblicitari:** si intendono tutte le forme di messaggi che sono diffuse in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tali i luoghi accessibili al pubblico o che sia percepibile in qualsiasi modo da luoghi pubblici; in particolare sono considerati messaggi pubblicitari quelli tesi a promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, nonché a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- d) **insegne di esercizio:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono

stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e dal Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari;

- e) **preinsegna:** è la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e dal Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari;
- f) **cartelli pubblicitari:** sono i manufatti bidimensionali supportati da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e dal Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari;
- g) **impianto pubblicitario di servizio:** sono manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e dal Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari;
- h) **plateatico:** spazio o area pubblica concessa agli esercenti l'attività di somministrazione alimenti e bevande (Bar, ristoranti, pizzerie, ecc), del commercio in sede fissa (negozi commerciali) e alle attività artigianali (Gelaterie, piadinerie, gastronomie, ecc.). Detti esercenti arredano (tavolini, sedie, ombrelloni, tende, ecc.) lo spazio concesso in conformità del presente regolamento.

ART 5. - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile al pubblico. Sono ricompresi nella diffusione dei messaggi pubblicitari anche i messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato;

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente comma, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma;

3. Non rientra di competenza del Comune l'occupazione di suolo pubblico effettuata su strade appartenenti ad altri Enti (Stato, Regione, Provincia, ecc.) che attraversano il territorio (Art. 1, comma 818, Legge 160/2019).

ART 6. - OCCUPAZIONE SPAZIO SOPRASTANTE

L'occupazione dello spazio pubblico soprastante fatto tramite elementi di copertura e riparo, di cui l'art. 87 e 90 del presente regolamento è così disciplinato:

- in assenza di concessione per l'occupazione del suolo pubblico è consentita un'estensione massima di 80 cm;
- in assenza di concessione per l'occupazione del suolo pubblico ma con area di plateatico previsto dal Piano Guida inferiore agli 80 cm è consentita l'estensione massima prevista dallo stesso;

ART 7. - SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal proprietario o possessore del suolo privato, e nel caso in cui tali soggetti non siano individuabili da chi utilizza l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è sempre obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nell'ipotesi di pluralità di occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone dovuto.
4. Nel caso in cui soggetto passivo sia un condominio, il pagamento è eseguito da parte dell'amministratore.

ART 8. - CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono sottoposti al rilascio di autorizzazione, la collocazione dei mezzi (strutture, impianti, ecc) per la diffusione di messaggi pubblicitari.

ART 9. - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

4. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono i seguenti:

- Ufficio Commercio;
- Ufficio Manifestazioni;
- Ufficio Tributi;
- Polizia Locale;
- Ufficio Paesaggistica;
- Edilizia Privata;
- Ufficio LL.PP.

5. I suddetti ufficio saranno competenti, rispettivamente delle seguenti fasi del procedimento:

- Fase ricezione istanza: Ufficio Commercio/Polizia Locale/Ufficio Manifestazioni;
- Fase istruttoria: Ufficio Commercio/Polizia Locale/Ufficio Manifestazioni/Commissione Comunale/Paesaggistica/Edilizia Privata/ LL.PP.;
- Fase calcolo Canone dovuto: Ufficio Tributi;
- Fase emissione documento per la riscossione: Ufficio Tributi;
- Fase rilascio titolo e documento per la riscossione: Ufficio Commercio/Polizia Locale.

ART 10. - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione al Comune della relativa domanda tramite il portale "*impresainungiorno.gov.it*", il quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, deve contenere a pena di improcedibilità:

- i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

se la richiesta riguarda i plateatici, oltre a quanto sopra riportato deve essere presentato:

- una descrizione degli elementi di arredo utilizzati, anche ricorrendo a grafici o depliant;
- una planimetria, redatta da un Tecnico abilitato, con la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi, dalla quale si evinca precisamente, oltre all'area oggetto della richiesta, anche il contesto nel quale questa è inserita (strade, immobili, altri esercizi, ecc);
- nel caso di occupazione pluriennale con realizzazione di strutture fisse, nella planimetria dovrà essere individuata la superficie coperta o la proiezione a terra della struttura fissa;

2. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico con plateatico sono rilasciate solo negli spazi antistanti l'esercizio commerciale richiedente; l'area di occupazione dovrà corrispondere alla larghezza massima del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicato l'esercizio commerciale e per una profondità massima prevista dal "Piano Guida" (All. A) fatto salvo quanto previsto nei commi successivi;

3. Nel caso in cui un esercizio commerciale faccia richiesta di occupazione di suolo pubblico in uno spazio non antistante il fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicato l'esercizio commerciale, il comune applicherà una procedura di selezione tra i potenziali candidati ed assegnerà l'area alla stregua dei criteri elencati nei successivi commi;

4. Qualora ad un esercizio commerciale sia stata rilasciata una concessione per l'occupazione di suolo pubblico su uno spazio non antistante ed il medesimo spazio venga richiesto da altri esercizi commerciali, anch'essi non antistanti, la predetta area verrà assegnata, alla data del 30 Novembre, applicando la procedura di selezione tra i richiedenti secondo i criteri elencati nel comma 5.

5. La procedura di selezione avverrà tramite la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30 (trenta), trascorsi i quali si procederà all'assegnazione anche in presenza di una sola richiesta.

6. Nel caso più ditte richiedano una stessa area pubblica ad uso plateatico, il Comune può rilasciare la concessione, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:

- a) Vicinanza degli esercizi rispetto alla superficie richiesta;
- b) Maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale del richiedente (l'anzianità d'impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese);
- c) Ogni altro elemento che sarà ritenuto utile.

7. L'area oggetto della concessione antistante e/o prospiciente ai locali ovi si svolge l'attività , è unica e non può essere frazionata;

8. La richiesta può essere finalizzata all'installazione nel territorio comunale, di impianti pubblicitari, anche temporaneamente. Il relativo procedimento è disciplinato dal titolo VI° del presente regolamento (Mezzi pubblicitari)

ART 11. - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda (Data Protocollo o Ricevuta SUAP portale *impresainungiorno.gov.it*).

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

ART 12. - ISTRUTTORIA

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata;
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 10, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante uno dei seguenti mezzi:
 1. via telematica portale SUAP (*Impresainungiorno.gov.it*);
 2. tramite PEC;
 3. lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente nella richiesta di integrazioni/regolarizzazione;
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo;
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici;
6. I pareri di cui al punto 5 devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

ART 13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile dell'Area per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone unico, allegandola agli atti da rimettere al Responsabile dell'Area per l'emissione del relativo provvedimento.

ART 14. - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile dell'Area individuato dalla procedura disciplinata dal presente regolamento, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo (ad eccezione delle esenzioni di legge);
- spese di sopralluogo (se necessario);
- deposito cauzionale, quando richiesto per pratiche di particolare complessità.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

ART 15. - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione o del mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la durata dell'occupazione del suolo pubblico e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- eventuali altre prescrizioni.

2. Eventuali modifiche formulate dal concessionario, in aumento o in diminuzione della superficie del plateatico già concesso, potranno essere richieste inoltrando la domanda con le modalità dell'art. 10, entro il 30 novembre di ogni anno, con validità per l'anno successivo;

3. L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte che, a richiesta dovrà esibire;

4. In tutti i casi la concessione si intende accordata con la facoltà per il Comune di imporre nuove condizioni e prescrizioni, anche durante il corso della concessione stessa, nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.

ART 16. - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale deputato al controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. In caso di installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima.

ART 17. - SOSPENSIONE, REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, di emergenza e di pubblica sicurezza che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia: il rimborso del canone eventualmente corrisposto non è dovuto;
3. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente titolo all'art. 14, comma 2.
4. E' prevista la sospensione dell'autorizzazione/concessione nei seguenti casi:

- a) accertata violazione dei limiti di occupazione;
- b) scadente uso e decoro dello spazio dato in concessione e/o arredo trascurato non conforme;

5. E' prevista la revoca delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di suolo pubblico nel caso di:

- a) sopravvenute ragioni di interesse, ordine, sicurezza, emergenza e disturbo della quiete pubblica;
- b) reiterazione delle violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella autorizzazione stessa, contestate nel medesimo anno solare;
- c) Qualora la stessa area venga richiesta quale area antistante di altro esercizio (art. 23);

6. Le concessioni non antistanti sono revocabili al 31/12 di ogni anno;

7. La reiterazione è intesa qualora si verifichi una seconda contestazione rilevata, nel medesimo anno solare, per la medesima violazione.

8. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità solo nei casi previsti dalla lettere a) e c)

ART 18. - DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste dal presente regolamento.

ART 19. - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri;

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 10.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

ART 20. - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
- c. le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

2. La durata della concessione annuale inerente l'occupazione del suolo pubblico per i "Plateatici" è di anni 6 (Sei). Le nuove autorizzazioni rilasciate a seguito di scadenza o di nuova richiesta avranno scadenza stabilita al 31/12/2026;

3. Chi pone fine volontariamente all'occupazione annuale o temporanea prima della scadenza stabilita nell'atto di concessione, deve darne tempestiva comunicazione al competente ufficio e non ha diritto alla restituzione del canone.

4. I "Plateatici" richiesti per la prima volta vengono concessi, qualora ne ricorrano i presupposti, per 1 anno in via sperimentale. Se in tale periodo l'operatività del plateatico non si rilevi incompatibile col contesto urbano ed abitativo e qualora non siano state rilevate situazioni di disturbo alla quiete pubblica o alla pubblica sicurezza, il plateatico verrà concesso d'ufficio per i successivi e rimanenti anni, se pluriennale.

ART 21. - RICHIESTA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE IN SCADENZA

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, richiedere la concessione/autorizzazione.

2. La domanda deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 10 del regolamento;

3. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento.

ART 22. - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

Gli uffici competenti (Art. 9) provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

ART 23. - RICHIESTA DI PLATEATICO SU AREA ANTISTANTE

1. Le concessioni non antistanti sono revocabili al 31/12 di ogni anno qualora la stessa area venga richiesta quale area antistante di altro esercizio.
2. Nel caso si faccia richiesta di plateatico su area antistante dove tale area sia stata concessa ad altri esercizi non antistanti, il concessionario, su apposito ordine del Comune rimuoverà, a propria cura e spese, nei tempi dallo stesso prescritti, l'occupazione degli spazi antistanti la nuova attività, anche al solo fine di evitare confusione nella clientela.

ART 24. - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, purché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 61 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART 25. - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 ml. in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, purché non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione al competente ufficio comunale.

ART 26. - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Nel caso di esposizione di messaggi pubblicitari abusivi l'ufficio competente dell'ente richiede al soggetto che ha commesso la violazione di procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, ovvero privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, applicando quanto previsto dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione;
2. Qualora ciò non avvenga entro il termine assegnato al soggetto che ha realizzato l'abuso, il Comune provvede alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi di cui al primo comma, in conformità all'articolo 61.
3. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

ART 27. - TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è la seguente:
 - a. Commerciali n. 44 impianti di cui 16 bifacciali per una superficie complessiva di 168 mq;
 - b. Epigrafi n. 10 impianti di cui 2 bifacciali per una superficie complessiva di 33,60 mq;
 - c. Istituzionali n. 2 monofacciali per una superficie complessiva di 1,76 mq.

ART 28. - PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale, ecc. comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
2. Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
3. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
4. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita l'affissione al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

ART 29. - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per effettuare le pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

ART 30. - ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva o patrocinati, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti in materia di referendum ed elezioni politiche ed amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà (50%) purché la superficie espositiva non comprenda forme pubblicitarie a favore di soggetti di natura commerciale e non sia superiore a 630 cm quadrati (Foglio A4):

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di Enti del Terzo Settore (ETS) di cui il D. Lgs. 117/2017 e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART 31. - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo pubblico che per gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché per le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il Comune è classificato in 3 categorie (Zone) e precisamente:

1^a categoria (Zona 1) – composta dalle seguenti Vie e Piazze: P.zza Vittorio Emanuele, Via F. Fontana, Lungolago Marconi e Cavazzocca Mazzanti, Via Arco, Via Albarello, Corso Ospedale, Piazza Partenio, Piazzetta Cordonega;

2^a categoria (Zona 2) – rimanenti vie e piazze di Lazise, centro storico di Colà, centro storico di Pacengo e P.le del porto di Pacengo;

3^a categoria (Zona 3) – tutte le altre vie del territorio comunale.

La tariffa è calcolata in base a dei coefficienti (Allegato “E”) determinati in base alla diversa importanza delle strade, aree e spazi pubblici ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare

Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

ART 32. - TARIFFE

1. Con apposita delibera di Giunta Comunale sono approvate le tariffe del Canone unico, entro il termine stabilito dalla normativa statale per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.

2. Qualora le tariffe non vengano approvate entro tale termine, si intendono prorogate di anno in anno.

3. Sono previste le seguenti tipologie di tariffe:

- a) tariffa giornaliera, quando l’occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari ha durata inferiore all’anno;
- b) tariffa annua, quando l’occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari si protrae per l’intero anno solare.

ART 33. - TARIFFA STANDARD

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile, è applicata nella misura di € 30,00, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare.

2. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile, è applicata nella misura di € 0,60, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare.

ART 34. - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Per le occupazioni di suolo pubblico di cui al comma 819, lett. a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base ai seguenti parametri:

- durata;
- superficie di occupazione in metri quadrati;
- tipologia e finalità dell’occupazione;

- zona occupata del territorio comunale.

ART 35. - ELEMENTI INCIDENTI SULL'ENTITÀ DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Le occupazioni insistenti su di una superficie inferiore 1 mq o ml. sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq.
2. Ove più occupazioni, purché della stessa natura, insistano ciascuna su area pubblica distinta, il canone per dette singole occupazioni è determinato cumulativamente, sommando le relative superfici e provvedendo quindi all'eventuale arrotondamento delle frazioni all'unità di misura superiore.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo dello stesso, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
4. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico a mezzo di vetrine o altri corpi sospesi (art. 93) sono soggette a concessione ed al pagamento del canone. In tal caso la superficie è determinata come al comma precedente.
5. Durante le manifestazioni non si computano le superfici occupate da veicoli destinati al ricovero di merci e persone;

ART 36. - TARIFFA E DELIMITAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto:
 - a) sulla base della classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici di cui all'art. 31;
 - b) sulla base dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati, nonché della durata dell'occupazione stessa;
 - c) sulla base di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione così come determinato nell'Allegato "E".
2. Le tariffe saranno stabilite, anche in riferimento agli adeguamenti ISTAT, con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione non viene adottata entro tale termine, restano in vigore le tariffe applicate per l'anno precedente.
3. Le occupazioni pluriennali sono assoggettate al canone per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa, il canone non è suscettibile di frazionamento.

4. Le occupazioni temporanee, per durate fino a 9 ore al giorno, sono assoggettate al canone in relazione al numero di ore effettive di occupazione. Qualora l'occupazione temporanea superi la durata di 9 ore al giorno l'occupazione stessa è considerata di durata pari ad un giorno intero.

ART 37. - TARIFFE - SUDDIVISIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER ALCUNE ATTIVITA' PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. I coefficienti moltiplicatori per le Attività contraddistinte ai n. 1, 2 e 11 dell'allegato "E" sono applicati solamente per quelli operanti nella di 1^a Categoria (Zona 1) di cui l'Allegato "C" del presente regolamento;

2. I coefficienti moltiplicatori per le Attività di cui sopra sono applicati ai Pubblici Esercizi che svolgono l'attività principale di somministrazione alimenti e bevande e agli operatori del commercio in sede fissa;

3. E' considerato periodo di apertura la somma risultante dei giorni effettivi annui di esercizio dell'attività (apertura). In particolare l'apertura annuale fino a 9 mesi corrisponde da 0 fino a 270 giorni; l'apertura da 9 mesi a 10 mesi corrisponde da 271 giorni fino a 300 giorni; l'apertura oltre i 10 mesi corrisponde a 301 giorni e oltre;

4. Non sono conteggiati come giorni di chiusura quelli relativi alla "Chiusura settimanale" nel periodo dal 15 Ottobre al 15 Marzo, per un numero complessivo di giorni di 25 per ogni anno e per altre cause di forza maggiore valutate dal Comune.

5. Non sono conteggiati i giorni di chiusura per: lavori edilizi nei locali adibiti all'attività. Deve essere prodotta copia del documento edilizio comprovante i lavori (CIL, CILA, DIA, SCIA, Permesso costruire, Comunicazione edilizia, Pratica SUAP, ecc.);

6. Il Titolare della concessione deve comunicare annualmente, entro il 20 febbraio di ogni anno, il periodo di apertura o di chiusura dell'attività. Le eventuali modifiche di variazione del periodo di apertura devono essere comunicate all'ufficio Tributi tempestivamente e comunque prima del periodo oggetto della variazione. Le eventuali variazioni che comportano un rimborso del canone sarà compensato nell'anno successivo;

7. La mancata comunicazione nei modi e termini di cui sopra equivale al periodo di apertura più basso (apertura annuale fino a 9 mesi);

ART 38. - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale;

2. La suddivisione del territorio comunale è riportato nel titolo VI° del presente regolamento;

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se nella dichiarazione viene indicata la superficie della cornice, questa è esclusa dal calcolo del Canone dovuto;
4. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

ART 39. - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI IN BASE ALLA TIPOLOGIA

1. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizio a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitari o cumulativo.
3. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (trasporto pubblico non di linea) e al Comune dove ha sede l'attività oggetto di pubblicità.
8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi ed alla superficie adibita alla proiezione.
14. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione con l'elenco dei locali ove è apposta la pubblicità.
15. Quando l'esposizione di cui al punto precedente ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale, nella misura del 50% del totale delle locandine.
16. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, pali e/o manifestazioni con la presentazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto.
17. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
18. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

19. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

ART 40. - TARIFFE (DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI)

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile, è applicata nella misura di € 30,00, nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare;
2. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile, è applicata nella misura di € 0,60, nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
3. In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre, viene applicato una maggiorazione del 100 per cento delle tariffe del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari;
4. La tariffa minima riscuotibile per i messaggi pubblicitari è di € 3,00.

ART 41. - TARIFFE PER OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO (FORNITURA SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA')

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è quella determinata dall'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019 (Euro 1,50);
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad euro 800,00;
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete;
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
5. A tal fine, il soggetto tenuto al versamento del Canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione;
6. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

7. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi e di impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi;

8. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.);

9. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali;

ART 41BIS. - SERBATOI

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa di riferimento va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri;

2. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo comma è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

ART 42. - DIRITTI DI TERZI

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.

2. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità di cui al comma 1.

ART 43. - ESENZIONI (OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E MESSAGGI PUBBLICITARI)

1. Per l'occupazione del suolo pubblico sono escluse dall'obbligo della concessione e dal pagamento del canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 per finalità istituzionali;

- le occupazioni effettuate dagli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui il D. Lgs. 117/2017 regolarmente iscritti al Registro (RUNTS) e successive modificazioni ed integrazioni;
- le occupazioni occasionali di cui all'art. 25;
- le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di *handicap* nonché qualsiasi occupazione realizzata per favorire i medesimi;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte dei mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o da parte di taxi nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- le occupazioni effettuate da appaltatori di opere pubbliche, per conto del Comune di Lazise, e limitatamente alle aree ad uso cantiere;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni delle cassette per il servizio postale;
- le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, educative, sportive e del tempo libero, comprese quelle finalizzate alla promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti tipici per le Aziende/Soc. Agricole con sede legale e residenza del Titolare/Legale rappresentante nel Comune di Lazise, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- le occupazioni con veicoli di commercianti per l'esercizio del commercio itinerante, senza collocazione al suolo di alcunché;
- le occupazioni soprastanti di cui all'art. 6;

2. In relazione ai messaggi/esposizione pubblicitaria sono esenti:

- i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
- gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
- i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro (Enti del Terzo Settore - D. Lgs. 117/2017);

- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (deve essere acquisita l'autorizzazione);
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- le targhe professionali di superficie inferiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
- la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico (solo nel periodo elettorale);
- Le insegne/targhe apposte nelle sedi delle Associazioni, che hanno sede legale nel territorio Comunale;
- E' consentito alle scuole pubbliche e paritarie l'allestimento, senza necessità di preventiva autorizzazione, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti alle attività scolastiche e complementari, prive di valenza commerciale. La tabella/bacheca potrà essere unicamente collocata sulla recinzione dell'edificio scolastico o sulla facciata purché non sovrapposta ad elementi architettonici sporgenti. Alle stesse sono consentite, inoltre, l'esenzione per i messaggi pubblicitari relativi alle attività scolastiche purché patrocinate dal Comune.

ART 44. – RIDUZIONI (OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E MESSAGGI PUBBLICITARI)

1. In situazioni di particolare rilevanza sotto il profilo economico, sanitario, emergenziale, dichiarato in quanto tale a livello nazionale o locale, la Giunta Comunale può stabilire esenzioni del canone sull'occupazione del suolo o aree pubbliche o riduzioni dello stesso, anche per periodi di tempo inferiori all'anno.
2. La disposizione si adotta sia per le concessioni in essere, sia per le concessioni in ampliamento o nuove concessioni rilasciate, anche in deroga ai criteri regolamentari per il periodo di emergenza.
3. Riduzioni del 50% del canone per messaggi/esposizioni pubblicitarie:
 - a) per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie effettuate da Enti del Terzo Settore di cui il D. Lgs. 117/2017;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con la partecipazione degli enti pubblici territoriali diversi dal Comune di Lazise;
 - c) per la pubblicità relativa a feste/sagre tradizionali/locali, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune di Lazise viene riconosciuta l'esenzione dal canone.

ART 45. - AGEVOLAZIONI

1. Sulla base degli indirizzi annualmente dettati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
 - a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone del territorio nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
 - b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione di infrastrutture stradali, sottopassi, passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.
2. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture simili, è data facoltà, previa autorizzazione, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.

ART 46. - MESTIERI GIROVAGHI E ARTISTI DI STRADA (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune per lo svolgimento di tali attività, previo rilascio del permesso di occupazione da parte dell'ufficio comunale competente secondo quanto previsto e disciplinato dal regolamento comunale per l'esercizio delle arti di strada.
2. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura di euro 500,00, da comunicare all'Ufficio competente, a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione.
3. Il versamento della cauzione deve essere effettuato al rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione, con le modalità di versamento previste dalla normativa vigente.
4. Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta l'archiviazione dell'istanza e l'eventuale occupazione realizzata è considerata abusiva.
5. Nel caso in cui pervengano più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza è determinato secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e degli allegati previsti, oltre che di copia della quietanza di versamento della cauzione;
6. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività a molteplici artisti/girovaghi il numero massimo consentito per ciascun artista/girovago e di n. 20 giornate all'anno solare. In caso di non svolgimento di una o più giornate autorizzate (causa maltempo, malattia, ecc.) l'artista/il girovago deve darne comunicazione scritta via PEC entro le 24 ore successive al giorno non utilizzato.

ART 47. - MANIFESTAZIONI ED EVENTI (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)

1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio comunale.
2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta o telematica (*impresainungiorno.gov.it*) all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri enti ed Uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e igienico sanitarie.

3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto (programma) dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione (specificando i metri lineari di occupazione) e dovrà indicarne la durata, evidenziando i tempi di montaggio (allestimento area), la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio (disallestimento area).

4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.

5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestatati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni e/o condizioni per lo svolgimento di manifestazioni/eventi.

7. Sono esentate le manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di somministrazione e quelle organizzate direttamente dal Comune di Lazise.

ART 48. - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- c) l'installazione di micro celle (G5) posizionate su strutture/impianti pubblici;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 6 anni;
- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa base è applicato il coefficiente 10,00;
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. c) la superficie è costituita dalla somma totale delle singole superfici e alla tariffa base è applicato il coefficiente 10,00;
- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a), b) e c) è aumentato del 50 per cento.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 180 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

ART 49. - ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, DIVULGAZIONE DI IDEE, RACCOLTA DI FONDI ED OGGETTI A SCOPO DI BENEFICENZA – ENTI DEL TERZO SETTORE (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)

1. Tali attività esercitate dagli Enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro;

2. La concessione deve essere richiesta almeno 10 giorni prima;

3. La concessione è rilasciata solo se nei giorni richiesti non vi siano manifestazioni/eventi di piazza;

4. La concessione per la stessa data o con giorni concomitanti è rilasciata ad un solo operatore (ETS). Prevale la priorità della data di protocollazione della richiesta.

5. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di tre giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per quattro. Una diversa durata delle concessioni di suolo e di numero degli operatori ETS concomitanti, può essere determinata con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

ART 50. - OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOLTA FIRME

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. La concessione deve essere richiesta almeno 10 giorni prima.

3. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

ART 51. - ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E FOTOGRAFICHE (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)

1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.

2. La domanda con il programma generale delle attività deve esser presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.

3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

ART 52. - SPETTACOLI VIAGGIANTI (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge n. 337/1968 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 33;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di Pubblica Sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

ART 53. - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 15 giorni prima alla Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

ART 54. - MERCATINI TURISTICI TEMATICI (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)

1. I mercati turistici/tematici (Natalizi, Floro-Vivaistici, Miele, ecc) sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. La Giunta dispone le modalità di svolgimento e le condizioni/prescrizioni sia per l'occupazione del suolo pubblico che per l'esercizio dell'attività.

ART 55. - VERSAMENTO DEL CANONE UNICO

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di occupare suolo pubblico o di iniziare la diffusione dei messaggi pubblicitari, a presentare al Comune specifica dichiarazione (vedasi successivo articolo 56);
2. Il versamento del Canone al Comune è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, del D.L. n. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016 e delle altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.

ART 56. - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;
2. Nella predetta istanza devono essere indicate le caratteristiche dell'occupazione o dell'impianto per la diffusione di messaggi pubblicitari, la durata dell'occupazione e dell'esposizione di messaggi pubblicitari, l'ubicazione dell'occupazione e dei mezzi pubblicitari utilizzati;
3. In caso di variazione del messaggio pubblicitario, tale da comportare la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata una nuova dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'ufficio competente procede al conguaglio dell'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione;
4. In assenza di variazioni la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi;
5. La modifica dell'occupazione permanente di suolo pubblico può avvenire solo previa nuova concessione ottenuta mediante la presentazione di una nuova istanza all'ufficio competente.

ART 57. - PAGAMENTO DEL CANONE UNICO

1. Il termine per il pagamento del Canone unico relativo ad occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari con carattere permanenti è il 30 Aprile di ogni anno.
2. Il Comune provvede ad inviare l'avviso di pagamento per il Canone di cui al comma precedente, con l'importo dovuto, con arrotondamento al centesimo di euro.

3. Qualora il soggetto passivo non riceva copia dell'avviso di pagamento, il medesimo deve richiedere all'ufficio competente copia dello stesso, al fine di eseguire il versamento di quanto dovuto, entro il termine di cui al comma 1.
4. Per il canone unico dovuto per periodi inferiori all'anno solare, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione, prima dell'occupazione di suolo pubblico o della diffusione dei messaggi pubblicitari.
5. Il Canone non è dovuto per importi fino ad euro € 12,00, con riferimento all'anno d'imposta.
6. Nel caso di importi del Canone unico superiori ad euro 300,00, il versamento può essere eseguito in n. 2 rate uguali, da pagare nelle seguenti scadenze: 30 Aprile (1^ Rata) e 31 Luglio (2^ Rata).
7. Per le concessioni/autorizzazioni temporanee il pagamento deve essere versato all'atto del rilascio del provvedimento in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.
8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, o della rata del canone, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo.
9. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone, o della rata del canone.
- 10 Per l'omesso pagamento del canone dovuto, al 31/03 dell'anno successivo, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, l'Ufficio competente provvederà alla revoca della concessione. Parimenti si procederà alla revoca anche in caso di mancato pagamento delle sole sanzioni sempre con le modalità del punto precedente.

ART 58. - RIMBORSI

1. Qualora l'utente versi un importo del Canone unico superiore a quanto dovuto, può essere richiesto il rimborso dell'importo pagato in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si proceder al rimborso di somme pari od inferiori a 12,00 euro, al netto degli interessi maturati.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART 59. - DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, di emergenze sanitarie o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale;

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, entro 90 giorni dalla scadenza delle rate indicate nell'avviso di pagamento, può essere concessa dal Funzionario Responsabile dei Tributi, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi di legge, oltre al rimborso delle spese. Analoga procedura si applica anche in caso di gestione del canone affidata a terzi.

3. L'Ufficio Tributi dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00;
- d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

5. La durata del piano rateale non può eccedere 1(uno) anno.

6. In caso di mancato pagamento di due rate successive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in via coattiva con maggiorazione di spese di riscossione.

ART 60. - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dalle norme vigenti in materia.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo al canone patrimoniale dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati nella misura prevista dalla normativa vigente. In caso di riscossione a mezzo Agenzia delle Entrate – Servizio Riscossioni si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 12,00.

ART 61. - OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE

1. In presenza di occupazioni o di impianti pubblicitari abusivi, il personale preposto alla vigilanza procede con l'accertamento dell'abuso, mediante redazione e notifica di specifico verbale di contestazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, per esempio per cessazione o decadenza o revoca dell'autorizzazione, il Comune deve procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.

3. Nel caso di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune procede con l'immediata copertura della pubblicità, previa notifica del predetto processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico del soggetto che ha effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

4. Qualora la rimozione sia effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, questo non ha diritto al rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

5. Nel caso di rimozione conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

ART 62. - AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.

TITOLO II° - CANONE UNICO DEI MERCATI

ART 63. - OGGETTO DEL TITOLO II°

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione del Canone dei mercati, da applicarsi sul territorio del Comune di Lazise, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e si applica alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Lazise.

2. Il Canone di cui al precedente comma, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie.

3. Il predetto Canone sostituisce anche, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 2 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART 64. - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari, nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente comunale.

2. Il Titolo II° è improntato ai principi ed alle disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie presenti all'interno del territorio comunale e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone dei mercati, unitamente alle modalità per la richiesta, al rilascio, alla revoca ed alla decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione.

3. Sono altresì disciplinate le misure delle tariffe da applicare alle occupazioni nelle aree di mercato e nelle altre aree destinate a posteggio.

4. Il presente titolo detta anche le modalità ed i termini da rispettare per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone dei mercati, con l'individuazione di riduzioni ed esenzioni.

ART 65. - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

ART 66. - SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone è dovuto dal titolare del titolo autorizzatorio o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che, di fatto, effettua l'occupazione delle aree, anche in via abusiva, sulla base dell'area occupata.

2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione, indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente è obbligato in solido.

ART 67. - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- e) **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio;
- f) **presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) **operatore:** il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- h) **spunta:** l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato;
- i) **spuntisti:** gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato del Comune di Lazise, e partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli operatori titolari (non presenti) del posteggio;

ART 68. - ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SOGGETTE AL CANONE DEI MERCATI

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dodici anni;
- b) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui il D. Lgs. 59/2010.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

ART 69. - ATTIVITÀ ABUSIVA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti;
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne;
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente titolo il canone giornaliero e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima;
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente titolo;
5. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente;
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza;
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico;

ART 70. - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere è disciplinato dallo specifico regolamento del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

ART 71. - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma;
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati;
3. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni;
4. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 842, della Legge 160/2019, nella misura di euro 0,60 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari;

ART 72. - CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'articolazione tariffaria è basata sulla valutazione del maggiore o minore impatto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da questa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano.
2. L'articolazione di cui al comma precedente è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (Allegato "E").
3. Qualora l'area o la strada ricadano in aree classificate in categorie diverse, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART 73. - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;

- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

ART 74. - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo, le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria;

ART 75. - RIDUZIONI DELLE TARIFFE GIORNALIERE

1. La tariffa giornaliera è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e sulla base delle tariffe approvate con apposita delibera di Giunta Comunale.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma 1.

ART 76. - TIPOLOGIA DEI MERCATI

1. L'occupazione in aree mercatali, per l'esercizio di attività di vendita esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche.
2. Nel regolamento di cui al comma precedente sono disciplinate le modalità di svolgimento dei mercati, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico.
3. I mercati "tematici – turistici" sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative (Art. 54).
4. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al richiamato Regolamento del commercio su aree pubbliche.

ART 77. - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito:

- a) Per le aree Comunali entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso;
- b) Per le aree Demaniali con le stesse modalità entro il medesimo termine di tempo con separato versamento del canone annuale calcolato in mensilità per l'anno in corso sul conto bancario del Comune di Lazise (IBAN: IT 12 C 05034 59530 000000055000 – SWIFT: BAPPIT21050);

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato:

- a) Per le aree comunali: entro il 30 Aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 Aprile;
- b) Per le aree Demaniali: entro 30 aprile con separato versamento del canone annuale per l'anno in corso sul conto bancario del Comune di Lazise avente le seguenti coordinate: IT 12 C 05034 59530 000000055000 – SWIFT: BAPPIT21050

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto:

- a) Per le aree Comunali in un'unica soluzione. E', tuttavia, ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 Aprile e 31 Luglio, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00 In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione;
- b) Per le aree Demaniali in un'unica soluzione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi (per il canone demaniale solo la parte del 40% dovuta al Comune) per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART 78. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019 e s.m.i.;

2. La riscossione coattiva di cui al comma 1 è adottata anche per il recupero delle spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART 79. - RIMBORSI

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

ART 80. - SANZIONI

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23, del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

ART 81. - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12.

TITOLO III° - SPAZI ALL'APERTO: ARREDO URBANO

ART 82. - OGGETTO DEL TITOLO III°

1. Il titolo III° disciplina gli spazi all'aperto, in particolare l'occupazione di suolo pubblico e di suolo privato, visibile da suolo pubblico, destinato a esercizio commerciale o ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande definendo i criteri di realizzazione e i materiali di cui all'abaco allegato.
2. Ai fini del presente titolo e di quelli successivi si intendono per elementi temporanei di arredo urbano gli elementi asportabili, i manufatti e le strutture precarie di arredo urbano collocate di fronte, nei pressi o comunque in collegamento con gli esercizi commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, che servono ad attrezzare gli spazi urbani con manufatti fissi o mobili funzionali, e possibilmente inseriti in una immagine coordinata dei nostri centri storici, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
3. L'inserimento di elementi e oggetti di arredo urbano a corredo di edifici e spazi pubblici ha lo scopo non solo di definire gli stessi ma di qualificarli in un sistema di lettura omogenea senza dover in alcun modo costituire motivo di disagio visivo o "ingombro prospettico" che vada a modificare i "coni ottici" o particolari visuali di interesse storico-monumentale o paesaggistico.

ART 83. - INDICAZIONI E PRECISAZIONI GENERALI

Per "Spazi all'Aperto" si intende l'insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato di uso pubblico o privato visibile da spazio pubblico), che delimitano ed arredano lo spazio all'aperto dell'attività.

Differentemente dai "Giardini d'inverno", gli "Spazi all'Aperto" non prevedono tamponature laterali a protezione dello spazio concesso e utilizzano coperture leggere e retrattili (tende), prive di montanti a terra, oppure semplici ombrelloni. Sono particolarmente indicati in contesti urbani di particolare valore paesaggistico-ambientale o in presenza di edifici di valore storico-architettonico o in caso di uso esclusivamente stagionale dell'attività.

Sono "Spazi all'Aperto" anche gli spazi non delimitati specificamente ma occupati da arredi funzionali all'attività di pubblico esercizio come ad esempio: tavoli, sedie, panche, ecc..

Il presente titolo disciplina le procedure relative alla presentazione delle istanze ed il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli elementi di arredo urbano. Le sostituzioni o le modifiche, rientrano nelle nuove autorizzazioni.

In tutto il territorio del Comune di Lazise non si potrà procedere all'esecuzione di alcuna delle seguenti opere relative al decoro ed arredo urbano senza prima aver ottenuto il provvedimento autorizzativo degli organi competenti.

In particolare per la:

- a) realizzazione di nuove vetrine e vetrinette nonché la sostituzione, la ristrutturazione, la ritinteggiatura o comunque la manutenzione di quelle esistenti;
- b) collocazione di qualsiasi tipo di insegne, sorgenti luminose, targhe, cartelli, bacheche, manifesti, striscioni, locandine, standardi, segni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda;
- c) installazione di tende o coperture di qualsiasi tipo;
- d) realizzazione di allestimenti temporanei o l'occupazione temporanea e non di spazi pubblici o privati per l'esposizione di arredi, merci;
- e) realizzazione di chioschi, gazebi, edicole, cabine, pedane od altre strutture similari anche a carattere provvisorio oltre che l'installazione di lampioni a muro e non, panchine, dissuasori, pavimentazioni, fioriere e qualsiasi elemento di arredo;
- f) affreschi, cartigli, lapidi ed altre simili, poste su facciate di case, anche private, a ricordo e commemorazione di personaggi, di eventi storici, sono da ritenersi inamovibili. Eventuali rimozioni e/o modifiche necessitano del preventivo consenso da parte del Comune e, per le coperture fisse retrattili e i "Giardini d'Inverno", della Commissione per il Paesaggio-Beni Architettonici ed Ambientali;

Gli arredi (sedie, tavoli, poltroncine, etc...) sono indispensabili per il funzionamento di ogni occupazione di suolo pubblico. Quest'ultimo, per definizione, è un insieme armonico di elementi che consentono momenti di relax all'aperto. Il concessionario dovrà garantire il decoro, la pulizia e l'ordinaria manutenzione dello spazio e degli elementi autorizzati e provvedere alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento senza modifiche e attenendosi agli abachi allegati per colori e forme generiche, in modo da mantenere una unitaria sensazione di carattere identitario.

Gli elementi dell'occupazione di suolo pubblico sono classificati come di seguito indicato:

- a) elementi di arredo: tavoli, sedie, panche, fioriere;
- b) elementi di copertura e riparo;
- c) elementi di delimitazione orizzontali e verticali;
- d) elementi tecnologici: illuminazione, stufe di irraggiamento, ventilatori, impianti audio;
- e) elementi accessori: cestini per la raccolta rifiuti, espositori o altri supporti di appoggio, bacheche espositive e menù espositivi, espositori, posacenere con supporto da terra, insegne e targhe.

Tutti i manufatti ed arredi dovranno essere realizzati con materiali ed impianti a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni, se dovute, e dovranno essere accessibili ai portatori di handicap.

Nella scelta dei materiali ed delle tipologie di arredi si deve far riferimento all'Abaco allegato al presente piano (Allegato F).

Gli elementi di tipo seriale (tavoli, sedie, ombrelloni) con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico.

Non può essere prevista nel corso dell'uso dell'occupazione di suolo pubblico la presenza di tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione. Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi potranno essere ammesse unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte dell'apposita Commissione preposta.

In questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione su suolo pubblico devono essere chiaramente illustrati in sede di progetto e motivati secondo le norme di valorizzazione del territorio.

Tutti gli arredi e gli elementi trattati nel presente Regolamento, ombrelloni compresi, dovranno essere rimossi in caso di chiusura stagionale e per periodi di chiusura superiori ai 30 giorni. Tali arredi dovranno essere collocati all'interno dei locali in modo da ripristinare lo stato dei luoghi.

Le vetrine degli esercizi commerciali dovranno essere, nei periodi di chiusura prolungata, mantenute in pulizia e l'interno celato da pannelli o simili in tinta unita chiara, anche con marchio dell'attività commerciale, o allestite con arredi provvisori in tema con il periodo stagionale o il luogo (promozione turistica del territorio), eventualmente recanti informazioni circa la riapertura dell'attività. Comunque l'aspetto delle vetrine dei negozi deve sempre essere mantenuto con cura in modo da evitare situazioni di trascuratezza.

Gli elementi di arredo urbano, insegne in particolare, eliminati, non acquisiscono il diritto nel tempo alla loro sostituzione o rimessa in opera, per i quali dovrà essere inoltrata una nuova istanza, nel caso in cui sia assentito l'intervento.

ART 84. - USO ED ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ALL'APERTO

Si intendono per spazi all'aperto tutti gli ambiti di pertinenza delle attività economiche e non, compresi gli spazi di suolo pubblico o privato opportunamente delimitati ed attrezzati, con o senza rampe alla base, con o senza ombrelloni o altre strutture di copertura, allestiti con tavoli e sedie ed altre attrezzature di somministrazione posti in adiacenza agli esercizi commerciali oppure in altre aree non adiacenti con essi.

La disposizione degli arredi non dovrà mai ostacolare il flusso pedonale o veicolare né recare pregiudizio all'estetica degli edifici e del contesto urbano.

E' vietato posizionare su suolo pubblico guide, percorsi, tappeti, camminamenti di ogni sorta, fatti salvi su eventuali spazi autorizzati. Sono ammessi allestimenti temporanei solo nel periodo natalizio ed in occasione di alcuni eventi e/o manifestazioni comunali. Nel caso di eventi privati, sarà necessario richiedere un'autorizzazione all'Ufficio Manifestazioni, motivandone la richiesta e la durata.

In tutti i casi, tali arredi, una volta concordati con l'Ufficio Manifestazioni, dovranno essere possibilmente in tinta unita e di colore non vivace.

Al di fuori del Centro Storico l'installazione di strutture di copertura su suolo privato, a carattere stagionale e/o pluriennale, è consentita previo approvazione da parte dell'ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, facendo apposita domanda e, se ricadenti in ambiti soggetti da vincolo paesaggistico, all'ottenimento dell'autorizzazione Paesaggistico-Ambientale.

Tali strutture, possibilmente di semplice fattura, saranno realizzate con l'utilizzo di materiali sia della tradizione che dell'innovazione tecnologica, purché confacenti ed in armonia con il contesto urbano nonché architettonico dell'edificato circostante.

Nei passaggi coperti gravati da servitù di uso pubblico, sia di carattere storico che di recente realizzazione, è esclusivamente ammessa la collocazione di tavolini e sedie, purché non occludano passaggi di sorta ed esclusivamente nell'area regolarmente concessa.

ART 85. - PAVIMENTAZIONI E MARCIAPIEDI

I marciapiedi e i pavimenti saranno costantemente mantenuti in perfetto ordine in quanto contribuiscono alla valorizzazione dei luoghi; devono consentire e garantire il corretto transito pedonale, favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.

In caso di rifacimento i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa vigente riguardo al superamento delle barriere architettoniche (D.P.R. 503/1996, L. 13/1989).

I materiali da utilizzare per i pavimenti e i marciapiedi saranno scelti considerando i luoghi urbani delle pose, i materiali non saranno lucidati e saranno sempre trattati per l'antiscivolo

Le pavimentazioni e i marciapiedi storici saranno conservati e recuperati. Nel caso di sostituzioni saranno rispettati i materiali e i disegni autentici; sono vietati i rifacimenti con la posa sopra le pavimentazioni e i marciapiedi esistenti, che saranno sempre accuratamente eliminati per posizionare quella nuova.

E' vietata la copertura delle pavimentazioni e dei marciapiedi con manti cementizi e conglomerati bituminosi, tipo asfalto, che non siano in relazione al contesto attraverso grana e colorazioni.

Eventuali componenti d'arredo, sia esistenti che nuovi, compresi quelli tecnologici (tombinature, illuminazione, panchine, dissuasori, ecc.) dovranno essere correttamente inseriti nel disegno delle superfici, e saranno opportunamente collocati per ottenere la minor invasività del contesto, non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né compromettere la corretta percezione visiva del costruito.

Le pavimentazioni saranno da confrontarsi con quelle confinanti, con l'arredo compreso il materiale e il colore delle panchine, dei cestini, delle fioriere e di tutti gli elementi che compongono il contesto urbano, in linea con le tipologie indicate dal seguente regolamento (Abaco - All. F).

Materiali possibili: porfido, pietra locale (Pietra di Prun, Nembro, Biancone), mattoni di laterizio per pavimenti, acciottolato tipo sassi di fiume, ghiaietto, prato, terra stabilizzata. Altri tipi di materiali, se compatibili con il contesto, saranno valutati in sede di presentazione della richiesta autorizzativa.

Le sezioni delle pavimentazioni e dei marciapiedi terranno conto del deflusso delle acque.

Le pavimentazioni e i marciapiedi saranno posizionati rispettando anche le geometrie delle facciate e le caratteristiche architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

ART 86. - ARREDI

Premesso che tutto quello che viene inserito nello scenario di percezione comune debba, oltre che espletare le funzioni richieste che lo hanno motivato, contribuire alla qualità dell'immagine complessiva, nel presente regolamento si conviene che tavoli, sedie e quant'altro, da posizionare esclusivamente all'interno degli spazi concessi, dovranno avere linee sobrie e decorose.

Le scelte di elementi di arredo quali sedie, tavoli e quant'altro, facenti capo alla medesima attività economica, dovranno risultare uniformi per forma, materiali, dimensioni e colori, sempre in riferimento esclusivo all'Abaco colori e forme (Allegato F).

Nel caso di nuova attività o rinnovo della stessa, i componenti di arredo siano appositamente progettati e non trovino riscontro con quanto indicato dall'Allegato F, sia per forma o cromie, occorre presentare una completa documentazione di progetto, anche su supporto informatico, dove saranno contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale da parte dell'Ufficio Commercio e della commissione preposta.

Le sedie o sedute dovranno essere di struttura semplice e realizzate con materiale pregiato: acciaio satinato o verniciato, metallo verniciato opaco, legno, midollino o verosimile (Abaco, Allegato F); è vietato l'uso di sedie in monoscocca in plastica ossia prodotte con stampo unico di basso pregio. Nel caso di rivestimenti in tessuto i colori dovranno essere possibilmente coordinati con quelli delle eventuali coperture (Allegato F).

I tavoli saranno preferibilmente di semplice lavorazione e senza eccessive decorazioni; i materiali dovranno coordinarsi con quelli delle sedie (acciaio satinato o verniciato, metallo verniciato opaco legno, midollino o verosimile, ghisa con piani in pietra).

E' vietato l'uso di tavolini in monoscocca in plastica ossia prodotti con stampo unico di basso pregio. Si richiede attenzione al rapporto di altezze tra tavolo e sedute.

La disposizione degli arredi negli spazi concessi deve comunque sempre garantire l'accessibilità anche alle persone disabili.

ART 87. - ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO

Il presente articolo regola tutti gli elementi di copertura e riparo prospettanti su luoghi pubblici o di interesse pubblico, posti sia al piano terra che ai piani superiori.

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a occupazione di suolo pubblico costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico e ambientale. Non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino.

In particolare non sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:

- a. Falda in tessuto variamente inclinabile;
- b. Falda doppia in tessuto con sostegni laterali in corrispondenza del colmo;
- c. Falda a profilo semicircolare in tessuto con sostegni perimetrali.

La tenda avrà una tipologia a braccio estensibile con rifinitura lineare, sarà di colore unico e opaco, dovrà essere di tinta come da Abaco (Allegato F). La scelta della tonalità rispetterà la cromia delle facciate e delle tende nel contesto e terrà conto, soprattutto, del colore delle tende confinanti di altri esercizi sul fronte, se in relazione con il presente regolamento.

La tenda possibilmente avrà l'ampiezza della forometria interessata comprendendo sempre l'ingresso, rispetterà gli assi di facciata e la posizione sarà uniformata ai tendaggi confinanti del contesto urbano, sempre se conformi al presente regolamento. Se presenti cornici o fasce marcapiano, le tende si fisseranno possibilmente sotto a queste.

Devono essere usati materiali non lucidi (no pvc) i cui colori, per un corretto inserimento nel contesto devono riferirsi all'abaco allegato al presente Regolamento (Allegato F).

Le tende devono essere richiuse al termine di ogni giornata.

La tenda potrà avere balza o mantovana, senza frange o greca, di altezza massima 30 cm dove si potrà riportare la denominazione dell'attività ed eventuali loghi sempre legati all'attività; qualora non vi siano particolari limitazioni derivanti dal marchio, le scritte su tende pertinenti allo stesso edificio dovranno essere omogenee per colore e carattere purché in relazione con il regolamento.

Nessuna luce o punto luce dovrà essere visibile sul fronte.

Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro e sostituite qualora presentino livelli eccessivi di deterioramento.

E' fatto divieto di utilizzare le tende e relative strutture come elementi di supporto per la esposizione della merce.

Al fine di salvaguardare il pregio storico-artistico di alcuni edifici nella piazza Vittorio Emanuele II° è fatto divieto di installazione delle tende o altri elementi di copertura sulle facciate degli edifici contraddistinti dai numeri civici dal n. 2 al n. 22 della Piazza Vittorio Emanuele II°.

ART 88. - POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO

In corrispondenza di porte e vetrine dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali, artigianali, a servizi o ad altri pubblici esercizi, che prospettano su strade pedonali o munite di marciapiedi, è consentita l'installazione di tende parasole di tipo retrattile in aggetto sullo spazio pubblico, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture medesime.

Le tende dovranno essere di tipo retrattile con tipologia "a telo" (falda inclinata) o "a cappotta" ed installate in modo da poter essere completamente raccolte e contenute assieme ai propri meccanismi entro il vano tecnico nel quale saranno collocate in corrispondenza dell'orario di chiusura dell'esercizio al quale sono riferite.

Le tende dovranno essere costituite da una struttura in metallo verniciato opaco con teli in tessuto naturale o impermeabilizzato con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio. Nel centro storico la tonalità dei colori dovrà essere quella compresa nella gamma dell'Abaco allegato al presente regolamento (Abaco, Allegato F).

L'estensione della tenda non dovrà superare la proiezione a terra dello spazio pubblico o privato ad uso pubblico concesso. Negli altri casi l'estensione della tenda non potrà superare in proiezione la larghezza massima del marciapiede.

L'altezza inferiore dovrà rispettare i 2,20 mt da terra, purché non sia di ostacolo alla corretta lettura di eventuale segnaletica stradale e/o turistica già esistente.

Se presenti tende confinanti l'altezza dovrà uniformarsi, compresa la misura della balza.

Nei casi in cui l'intervento ricada nei centri storici e negli ambiti sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale, è obbligatorio presentare una domanda di autorizzazione ambientale.

ART 89. - DELIMITAZIONE CONTINUA PER LA PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE O DA FORTI SOLEGGIAMENTI

Non sono consentite in alcuna condizione climatica chiusure frontali o laterali (tende a rullo o estensibili, fogli o pannelli in materiale plastico seppur trasparente, pannelli in vetro o policarbonato o similari).

Per le attività di somministrazione di cibo e bevande è consentito il posizionamento dal 1 ottobre al 1 aprile di paraventi di tipo fisso in materiale trasparente (esclusivamente vetro) di altezza massima complessiva di cm. 160. La parte inferiore, per un'altezza massima di cm. 20, dovrà essere realizzata in acciaio oppure dello stesso materiale trasparente della parte superiore. La forma dei paraventi dovrà essere lineare e non sagomata senza che su di essi vengano applicati decori o simili.

L'eventuale ancoraggio a terra (ad esclusione di pavimentazione in pietra) non dovrà avvenire con elementi sporgenti oltre il limite del perimetro concesso ma solo con fissaggio interno o laterale.

Tali paravento saranno autorizzati di concerto tra Pubblici Esercenti e Amministrazione Comunale sulla base di una proposta progettuale.

Sono previste deroghe solo in casi particolari e, in sede di esame del progetto, possono essere valutati casi in cui si presenti un problema dato dal forte soleggiamento pomeridiano. In questi casi sarà consentito ai negozi il posizionamento di una chiusura laterale o frontale negli orari di maggiore insolazione al fine di proteggere la merce esposta; tale chiusura potrà essere realizzata chiudendo il vuoto perimetrale e non potrà scendere al di sotto dell'altezza minima di 1 mt.

In ogni caso il colore dell'aggiunta verticale dovrà essere del medesimo colore e materiale di quello esistente autorizzato.

Il presente articolo non è applicato alle strutture di cui il Titolo IV° (Giardini d'inverno e Tende di copertura allegato "G").

ART 90. - TENDE SU FACCIATA OLTRE IL PIANO TERRA

Le tende sugli edifici, sia ad uso pubblico che privato, seguiranno le disposizioni generali (art. 87).

Per le finestre le tende saranno a braccio estensibile, a capottina o a caduta, con rifinitura lineare senza balza o mantovana, ove possibile saranno fissate all'interno del foro della finestra con montanti orizzontali.

Per i balconi o terrazze le tende saranno a braccio estensibile o a caduta con eventuale balza o mantovana di massimo cm 30, le tende saranno allineate all'ampiezza del balcone e non dovranno mai sporgere oltre.

Le tende su spazi privati di pertinenza di esercizi pubblici, che si affacciano su strade e/o percorsi pubblici, montate a sbalzo od appoggiate, sono consentite secondo le prescrizioni degli articoli precedenti.

Le tende a caduta saranno del tipo con braccio laterale, da posizionare obbligatoriamente all'interno della forometria esistente.

La tenda a capottina è costituita da un telo fisso o retraibile, semplicemente agganciato alla facciata, privo di punti d'appoggio al suolo. Le forme ammesse sono: tonde "a scalare" retraibili, triangolari fisse, triangolari retraibili. La posizione di tali tendaggi rispetto al fronte edilizio dovrà attenersi a criteri di armonia e semplicità, sia per forma che per cromia.

Tende a vela sono ammesse solo su suolo privato e comunque verranno valutate in fase di presentazione di progetto.

Le uniche tende ammesse in deroga con caratteristiche diverse da quelle sopraindicate sono quelle storiche che vanno conservate e ripristinate (ville storiche e casi unici) con procedura che segue autorizzazione Paesaggistica.

Nel centro storico la tonalità dei colori dovrà essere quella compresa nella gamma dell'Abaco allegato al presente regolamento (Allegato F).

Nei casi in cui l'intervento ricada nei centri storici e negli ambiti sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale, è obbligatorio presentare una domanda di autorizzazione ambientale.

ART 91. - OMBRELLONI

Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano.

Gli ombrelloni possono essere disposti singolarmente o in serie. E' consentito il posizionamento di ombrelloni posti in continuità con tende fisse parasole in base al suolo concesso.

Per la copertura di tali spazi non è consentita l'installazione di strutture tridimensionali di qualsiasi tipo e/o natura quali tettoie, gazebo o pergolati.

La proiezione verticale dell'ombrellone deve ricadere all'interno dell'area concessa in occupazione.

La tipologia più adatta è caratterizzata da una struttura in legno, alluminio naturale, metallo con basamento in pietra locale (Pietra di Prun, Nembro, Biancone), se in metallo dovrà essere garantito il trattamento antiruggine (si esule il colore nero) e copertura in telo di colore a tinta unita, preferibilmente ecru (Abaco, Allegato F) in tessuto impermeabilizzato, senza scritte. La finitura perimetrale del telo dovrà essere lineare. Sono pertanto vietate finiture sagomate, frange o mantovane.

Le forme ammesse sono: quadrata, rettangolare o rotonda, con lunghezza o diametro di massimo metri 3,50. L'altezza dovrà essere compresa tra 2,20 e 3,00 metri. Eventuali dimensioni maggiori potranno essere valutate in fase di presentazione di progetto.

Per tale tipologia di copertura non sono ammessi teli in pvc o altro materiale agganciati agli ombrelloni anche su suolo privato visibile da suolo pubblico.

Laddove si ravvisi la necessità, per motivi di sicurezza o anche solo estetici, i pali centrali degli ombrelloni possono essere fissati al suolo pubblico solo nel caso in cui il rivestimento lapideo sia realizzato in cubetti di porfido, manto bituminoso o calcestruzzo, mediante fissaggio meccanico smontabile o attraverso il cosiddetto sistema ad "infissione", per la profondità massima di 35 cm., con obbligo di chiusura del foro di alloggiamento con apposita protezione metallica amovibile nei periodi di non utilizzo.

I lavori di interrimento/infissione nella pavimentazione pubblica potranno essere eseguiti previo assenso della Polizia Municipale e del funzionario delegato (LLPP) e fatte salve eventuali presenze di sotto servizi non modificabili.

Nel caso si proceda all'infissione nella pavimentazione, della cellula di contenimento del palo centrale dell'ombrellone, è previsto un versamento anticipato di una cauzione o fideiussione da parte del titolare del pubblico esercizio, ciò a salvaguardia dell'eventuale successivo ripristino per cessata concessione all'uso del suolo pubblico.

Nel caso di soluzioni di coperture particolari, con l'utilizzo di tecnologie specifiche, sarà necessario il parere della commissione arredo urbano e plateatici e sentito il parere della Giunta Comunale. In ogni caso l'insieme dovrà risultare armonico ed elegante sia per forma che per cromia.

ART 92. - DELIMITAZIONE PERIMETRALE

Le aree individuate da un'occupazione di suolo pubblico devono generalmente risultare chiaramente riconoscibili.

La delimitazione può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito e della sua fruizione. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (parapetti, fioriere, vasi).

Non è ammessa la presenza di tipologie diverse di delimitazione da parapetti, fioriere e vasi.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dall'Amministrazione Pubblica quali panchine, fioriere, cestini, paracarri, ecc., dovranno mantenere intorno ad esso sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Le tipologie sono le seguenti:

1. Delimitazione con vasi;
2. Delimitazione con ringhiere a giorno e/o parapetti, dissuasori;
3. Delimitazione orizzontale.

DELIMITAZIONE CON VASI

Sono ammessi vasi o fioriere posizionati all'interno dello spazio concesso ad uso plateatico; la tipologia, la distribuzione e la quantità, nell'ambito dello spazio autorizzato o del "Giardino d'Inverno", verrà valutata specificatamente in sede di presentazione di progetto.

La forma delle fioriere sarà semplice e si relazionerà con gli altri elementi d'arredo del contesto considerato, tipo cestini, dissuasori, panchine e pavimentazioni.

Questi elementi d'arredo non devono intralciare il percorso e saranno posizionati rispettando le geometrie delle facciate e le caratteristiche architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

La delimitazione costituita da vasi o fioriere dovrà comunque essere formulata in posizione non accostata tra l'uno e l'altro; gli elementi non potranno essere disposti casualmente, ma secondo un preciso disegno progettuale. La distanza di detti elementi dovrà essere organizzata in modo tale da garantire la maggior trasparenza possibile e da non costituire barriera. La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata dall'occupazione di suolo pubblico e non deve impedire l'accesso a carrozzine o pedoni.

Gli elementi dovranno essere di forma preferibilmente quadrata o rettangolare, di dimensioni massime 60 x 60 cm o .60 x 1 mt.

I materiali consentiti sono: cotto ingelivo, pietra, corten o effetto corten e metallo verniciato opaco nei colori RAL di cui all'allegato Abaco (Allegato F). I materiali non saranno causa di degrado, tipo scoloriture, per le pavimentazioni o le basi ove collocati.

Sono esclusi i seguenti materiali:

- sassi di fiume a vista;
- cemento e qualsiasi conglomerato a base cementizia;
- materiale plastico di basso pregio;

Materiali come i graniti, marmi e pietre lucidate non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l'ambiente ove collocato;

Inoltre è fatto divieto di:

- Fioriere cementate a terra;
- Forme e materiali che appesantiscono l'elemento d'arredo;
- Materiali riflettenti e a specchio o colori non in relazione al contesto;
- Sostituzione di fioriere storiche;

Le essenze arboree devono essere attentamente individuate e correttamente accudite al fine di ottenere lo scopo indicato (Si prediligono essenze tipiche del territorio e fiori stagionali). Sono ammessi piccoli alberelli in vaso tipo Olea europea, piante da serra, piante grasse da alternarsi con fiori stagionali.

Non sono ammesse fioriere poste in batteria e con essenze arbustive ad altezza costante superiore a 80 cm dal suolo, tali da formare una barriera perimetrale o divisoria rispetto allo spazio concesso.

Qualora lo spazio non sia stato richiesto e/o concesso, non sono ammessi elementi posti all'esterno di attività o di abitazioni private collocati per delimitare un'area ben definita (vasi o ringhiere).

DELIMITAZIONE CON RINGHIERE A GIORNO E/O PARAPETTI, DISSUASORI

Sono ammessi **parapetti** solo in caso di comprovata necessità, come ad esempio per salvaguardare l'incolumità pubblica in presenza di dislivelli, balconi, terrazze, traffico veicolare; l'altezza sarà valutata in funzione dell'utilizzo e della pedana, se presente.

E' consentito altresì l'utilizzo di parapetti in situazioni che presentano una minima disponibilità di spazio e comunque solo su progetto da valutare di caso in caso dagli uffici competenti. Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere il legno) ed il colore. La presenza di vegetazione, anche se ridotta, deve risultare prevista nel progetto.

Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico sia in prossimità di un incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità.

I parapetti dovranno essere di semplice disegno e fattura, (piattina corrimano 40 x 5 mm., montanti costituiti da tondino (diametro 10-12 mm.) o a sezione quadrata (lato 10-12 mm), interasse 10-11 cm.. Non sono ammessi altre tipologie di montanti. I materiali consentiti sono il metallo verniciato opaco, il metallo effetto ruggine. E' ammessa la finitura effetto "corten". I colori dovranno essere in sintonia con le eventuali altri parti metalliche presenti nel dehors e come da Abaco (Allegato F).

Nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico occupi o confini direttamente con la sede stradale veicolare aperta al traffico, in cui è maggiore l'esigenza di proteggere fisicamente l'avventore, può essere consentita l'installazione di paletti dissuasori a delimitazione lungo la strada dello spazio concesso. Tali paletti dissuasori dovranno essere in acciaio tornito con lavorazione nella parte superiore e concordati con l'Ufficio Lavori Pubblici.

Siti coerenti: vie e piazze veicolari.

DELIMITAZIONE ORIZZONTALE

La superficie di calpestio dell'area dell'occupazione di suolo pubblico costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura commerciale che necessita di un'opportuna attenzione.

Solo per provata necessità, laddove siano presenti superfici fortemente irregolari del suolo o che lo stesso presenti un'accentuata inclinazione, potrà essere consentita, previo parere positivo della Giunta Comunale e degli Uffici competenti, la realizzazione di una pedana mobile, semplicemente appoggiata al suolo, oppure, nel caso di dehors/Giardini d'Inverno la pedana risulta necessaria per riordinare lo spazio concesso.

Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di una pedana, la delimitazione del perimetro della stessa deve essere chiuso in modo tale da eliminare vuoti o discontinuità.

Le pedane dovranno essere costituite da elementi modulari amovibili, e l'altezza sarà quella strettamente necessaria ad eliminare il dislivello o l'asperità esistente. Inoltre dovranno essere stabili, facilmente pulibili e smontabili, prive di buche ed asperità quali sporgenze, chiodi non ribattuti ed altri fattori di potenziale pericolo.

Le pedane potranno essere realizzate in legno come da abaco (preferibilmente un modello e colore uguale per tutti) e soprattutto dovranno essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e dovranno risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. Lo scivolo di raccordo alla pedana dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata. Le pedane non dovranno interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, impedire il posizionamento dei banchi del mercato, né impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche ed il loro accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti nell'intorno.

Nella loro installazione si dovrà, per quanto possibile, evitare l'ancoraggio a terra delle strutture in modo da non danneggiare la pavimentazione stradale ed a garanzia della totale removibilità. Dovrà essere sempre garantita la corretta funzionalità delle caditoie stradali e l'accessibilità a chiusini di utenze sia pubbliche che private.

In occasione di ferie e chiusure delle attività comunque superiori a 30 giorni tutte le delimitazioni dell'area concessa dovranno essere rimosse.

ART 93. - ELEMENTI TECNOLOGICI

Gli elementi tecnologici si suddividono in:

- a) **Corpi illuminanti;**
- b) **Ventilatori e riscaldatori;**
- c) **Impianti audio**

CORPI ILLUMINANTI

Tutti gli impianti di illuminazione esterna, sia su suolo pubblico che privato ad uso pubblico, dovranno essere eseguiti in fase di progettazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico nel rispetto delle vigenti normative.

E' fatto divieto, nell'ambito dell'intero territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri scopi pubblicitari, di richiamo o voluttuari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser o altri tipi che proiettano luce verso la volta celeste.

La progettazione degli impianti dovrà avere un carattere di contemporaneità utilizzando materiali sia della tradizione che dell'innovazione tecnologica preferendo, per i corpi illuminati, la scelta di oggetti di design semplici, evitando elementi di scarsa qualità sia per design che per materiale. Il faretto dovrà produrre un tipo di illuminazione dall'alto verso il basso e comunque consona alla normativa di riferimento.

Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere illuminate da luce propria interna.

L'installazione di corpi illuminanti sulle facciate degli edifici, con particolare riferimento agli immobili situati nel centro storico, dovrà avvenire in modo da non sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene, zoccolature ed altre membrature architettoniche. Gli elementi di illuminazione dovranno rispettare in modo armonico le geometrie di facciata ed il contesto in cui si inseriscono, e devono risultare posizionate nel progetto presentato.

L'installazione di tali elementi in facciata, in considerazione delle loro dimensioni e sporgenze, non dovrà arrecare intralcio al transito veicolare e pedonale.

Per i "Giardini d'Inverno", oltre a quanto fino a qui regolamentato, si rimanda alle specifiche presenti nel successivo Titolo IV°.

VENTILATORI, RISCALDATORI E RINFRESCANTI

Sono generalmente consentiti piccoli ventilatori, riscaldatori e rinfrescanti a condizione che il loro inserimento sia tale da non essere lesivo del decoro e non limitino la visuale e generino situazioni di pericolo per i pedoni o il traffico veicolare.

Tali elementi hanno carattere di temporaneità e devono essere obbligatoriamente rimossi alla chiusura dell'esercizio commerciale e ogni qual volta non sia necessario il loro utilizzo.

Sono da preferire elementi non fissi alle pareti degli edifici ma poggiati a pavimento, di forma semplice e materiali di qualità. Devono sottostare alle norme di sicurezza negli ambienti aperti al pubblico, prevedere un regolatore di velocità, avere il corpo e le pale preferibilmente in metallo verniciato opaco, avere griglie di protezione in metallo.

I riscaldatori possono essere di tipo elettrico o a gas purché di forma semplice e materiali di qualità. Devono sottostare alle norme di sicurezza negli ambienti aperti al pubblico.

Non sono ammesse stufe a gas ad irraggiamento all'interno di ambienti chiusi.

Per i "Giardini d'Inverno", oltre a quanto fino a qui regolamentato, si rimanda alle specifiche presenti nel successivo Titolo IV°.

IMPIANTI AUDIO E VIDEO

E' consentito il posizionamento di impianti audio a condizione che il loro inserimento non sia tale da essere lesivo del decoro e non limitino la visuale o generino situazioni di pericolo o di inquinamento acustico.

È consentito l'installazione di impianti video solo all'interno dell'attività.

Eventuali installazioni sulla facciata esterna, seppure di carattere precario, dovranno essere autorizzate.

ART 94. - ELEMENTI ACCESSORI ED ATTREZZATURE

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività commerciali in genere, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienicosanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto. Tali elementi ed attrezzature devono comunque costituire un insieme armonico e contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva, coordinando la scelta della forma, dei materiali e dei colori con gli altri elementi di arredo descritti nei precedenti articoli.

Sono ammessi elementi contenitori (Panadora) da tenere all'interno dell'occupazione di suolo pubblico per posateria ecc.; tali elementi dovranno essere di forma semplice, preferibilmente a pianta quadrata o rettangolare con altezza non superiore a mt 1,20, coerente e coordinato con l'arredo scelto.

Dovrà essere garantita l'igiene dell'occupazione di suolo pubblico con il posizionamento di cestini per raccolta rifiuti e posacenere per sigarette; tali elementi dovranno coordinarsi agli altri oggetti d'arredo posizionati nell'occupazione di suolo pubblico. Devono avere forma semplice ed essere realizzati con materiali di qualità.

Sono ammessi espositori e listini (menù), purché con carattere temporaneo, tale da poter sempre essere ritirati, negli orari di chiusura dell'attività, all'interno del locale. Tali elementi saranno realizzati con strutture leggere, in coerenza per tipologia e colori con gli elementi circostanti, con materiali di qualità e mantenuti in buono stato di decoro. Listino prezzi e Menù ristorante, nella quantità massima di n. 1 per "Dehor", dovrà essere realizzato in legno, metallo o altro materiale idoneo purché nella forma e tipologia suggerita dall'Abaco, di qualità, illuminato con luce indiretta e posto sempre all'interno del limite massimo dello spazio concesso. Le dimensioni massime consentite sono di cm 70 in larghezza e di cm 100 in altezza. Tutti gli espositori dovranno essere ben stabili, anche in caso di vento, e non dovranno intralciare il transito anche pedonale.

Le dimensioni e la collocazione di espositori appesi o altri supporti di appoggio verticali (pannelli e/o quadri portaoggetti) non deve mai interferire con gli elementi architettonici degli edifici e con i sostegni di copertura delle tende. Inoltre, la sezione delle bacheche appese dovrà essere minima sia per la superficie che per la profondità.

Gli espositori di giornali, guide, cartoline, souvenir e simili dovranno essere preferibilmente collocati nell'immediata vicinanza del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali e di elementi architettonici e di decoro della facciata. Tali espositori di cartoline, stampe, calendari presso tabaccherie o altri esercizi commerciali che trattano tali prodotti dovranno essere riposti all'interno dell'esercizio nell'orario di chiusura giornaliera.

Elementi espositivi a terra e stand dovranno essere decorosi, solidi e rispettare tutte le norme di sicurezza per la collocazione in spazi aperti al pubblico. Dato il carattere temporaneo dovranno essere facilmente ritirabili negli orari di chiusura dell'attività o qualora per ragioni di sicurezza ne debba essere richiesta la rimozione, all'interno dei locali. Le dimensioni di tali elementi dovranno essere minime, sempre in proporzione con la profondità della superficie concessa per non occludere la visuale con altezze eccessive (altezza massima mt 1,40).

E' obbligatorio mantenere questi manufatti in perfette condizioni e provvedere alla loro sostituzione in caso di danneggiamento, pena la rimozione d'ufficio (Art. 117 e 118).

E' vietato utilizzare tavoli o quant'altro posizionati al di fuori dell'area in concessione per pubblicizzare menù, attività commerciali di ristorazione, etc, o altre pubblicità legate alle attività commerciali.

ART 95. - BACHECHE ESPOSITIVE

Le bacheche espositive dovranno essere installati in maniera da evitare allestimenti caotici e non ordinati. La loro installazione dovrà avvenire in modo da non sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene, zoccolature ed altre membrature architettoniche.

Le bacheche dovranno essere preferibilmente collocate all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali e di elementi architettonici e di decoro della facciata. Qualora non risulti possibile collocare tali elementi all'interno del vano d'ingresso o vetrina, può essere consentita l'apposizione esterna, in facciata, di elementi mobili tipo vetrinette o bacheche-espositori fissi, fino ad un massimo di due per esercizio e due bacheche/pannelli su spallette, per ogni ingresso. Tali elementi dovranno essere collocati comunque all'interno dell'area concessa in uso.

Tutti gli espositori dovranno essere ben stabili, anche in caso di vento, e non dovranno intralciare il transito anche pedonale.

Le bacheche-espositori dovranno essere realizzate con profilati di sezione contenuta in acciaio ossidato, invecchiato o patinato, ferro verniciato e vetro o legno trattato al naturale, mordenzato e/o verniciato.

Le bacheche-espositori dovranno essere di forma quadrangolare proporzionate nelle loro dimensioni e comunque non dovranno avere dimensioni maggiori di cm 100 di base per cm 150 di altezza, profondità massima di cm 25. Oltre che alla loro proporzione dimensionale dovrà essere prestata la massima attenzione alla ricerca di una proporzione tra le aperture e lo spazio "occupabile" nella facciata nonché una proporzione nella collocazione in pianta. Sono vietati elementi in stile. La progettazione dovrà avere un carattere di contemporaneità utilizzando materiali sia della tradizione che dell'innovazione tecnologica.

Nelle vie o vicoli sprovvisti di marciapiede o spazi riservati ai pedoni potrà essere concessa l'installazione di bacheche aventi profondità ridotta fino ad un limite di cm 10.

Per una logica progettazione dell'allestimento esterno che consenta un'ordinata organizzazione dell'esposizione dei prodotti commerciali, e nel rispetto del decoro cittadino, è fatto divieto di appendere direttamente sui prospetti degli edifici e sulle tende la merce in vendita.

ART 96. - BANCHIFRIGO, ARMADIFRIGO

I banchi frigo per la conservazione di gelati o alimenti e bevande sono ammessi all'interno del limite fisico di aperture esistenti e comunque del limite architettonico dell'esercizio commerciale. Qualora non sia possibile saranno posizionati entro lo spazio in concessione del dehors o "Giardino d'Inverno" e se coerenti con il linguaggio progettuale generale. In ogni caso, alla chiusura stagionale dell'esercizio, o per periodi superiori a 30 giorni, banchi frigo e armadi frigo, con relativi impianti tecnologici, devono essere rimossi.

Non sono ammessi armadi frigo a ridosso del perimetro dei Giardini d'Inverno.

Saranno valutate dalla Commissione preposta e dall'ufficio competente scelte progettuali che propongano mascherature o rivestimenti di questi elementi frigo, con design e materiali di alta qualità.

ART 97. - IGIENE PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E RELATIVE COPERTURE

Il proprietario degli elementi di arredo e/o il concessionario dello spazio pubblico è obbligato alla pulizia e manutenzione costante dello spazio concesso e degli elementi di arredo, oltre alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Il concessionario è tenuto, altresì, per mantenere il pubblico decoro anche nel rispetto delle aree adiacenti e antistanti, alla pulizia dello spazio concesso e delle aree libere limitrofe, per il periodo di durata dell'intera concessione. I cestini e posacenieri vanno tenuti puliti e svuotati quando pieni, soprattutto per gli esercizi commerciali che hanno prodotti da asporto.

Per una maggiore tutela del pubblico interesse e dell'immagine della città, in coerenza con le politiche di promozione turistica e di tutela dei valori storico-ambientali nonché paesaggistici, eventuali deterioramenti degli elementi di arredo, come parti aggredite da ruggine, scritte vandaliche ecc., ancorché derivanti da fatti non imputabili al titolare dell'attività, dovranno essere rimossi entro 48 ore dalla constatazione o dalla eventuale segnalazione da parte degli organi di Polizia Municipale.

Tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane ispezionabili, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno due volte l'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione anche per gli spazi limitrofi all'area occupata.

ART 98. - RIORDINO E RIMOZIONE DEGLI ARREDI

I titolari o addetti alle attività commerciali, non oltre un'ora dopo la chiusura serale dell'esercizio, sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- a. le tende dovranno essere chiuse o ripiegate in modo da limitare al massimo l'ingombro;
- b. gli ombrelloni dovranno essere chiusi e messi in sicurezza qualora le condizioni tecniche lo consentano;
- c. tavoli e sedie non dovranno essere accatastati e rimanere nell'area assegnata;
- d. tutti gli oggetti asportabili (quali bottiglie, posacenere, leggii porta-menù, zerbini ecc.) dovranno essere riposti all'interno dei locali degli esercizi;

- e. ogni rifiuto o residuo delle attività dovrà essere eliminato;
- f. le fioriere, i vasi e gli altri arredi di delimitazione dell'area concessa potranno essere mantenuti nella loro posizione anche fuori orario di apertura dell'attività.

In occasione di ferie e chiusure delle attività comunque superiori a 30 giorni tutti gli elementi mobili dovranno essere rimossi e custoditi al chiuso.

E' fatto obbligo di rimozione degli arredi qualora ciò si renda necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale o di reti tecnologiche (energia elettrica, gas, acqua, fognatura e telecomunicazioni) o comunque qualora l'Amministrazione ne faccia apposita ordinanza.

E' fatto obbligo di rimozione di tavoli, sedie, spazi attrezzati per la somministrazione senza necessità di apposita ordinanza, ma con preavviso di almeno 7 giorni, qualora si rendesse necessario per particolari manifestazioni folcloristiche e/o fiere e mercati.

Il concessionario, nel caso di decadenza o revoca della concessione di suolo pubblico o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, è obbligato a procedere alla rimozione degli elementi di arredo.

ART 99. - INSEGNA DI ESERCIZIO - CRITERI E MATERIALI

Vedasi Titolo VI° Artt. 145 e 146 del presente regolamento.

ART 100. - TIPOLOGIA DI INSEGNE

Vedasi Titolo VI° art. 145 del presente Regolamento.

ART 101. - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

Vedasi Titolo VI° art. 140 del presente Regolamento.

TITOLO IV° - SPAZI ALL'APERTO: GIARDINI D'INVERNO

ART 102. - GIARDINO D'INVERNO

Nel rispetto di quanto riportato nelle premesse, a salvaguardia e tutela del valore storico, artistico, architettonico e paesaggistico dei centri storici di Lazise, Colà e Pacengo, con particolare attenzione a piazze e lungolaghi, in riferimento alla Direttiva del 10 ottobre 2012 del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 262 del 09.11.2012), il presente Titolo IV° disciplina il rilascio di concessioni di Giardini d'Inverno su plateatici regolarmente autorizzati su spazio pubblico o privato di uso pubblico e solo per esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande (Planimetria Allegato A ed Allegato G).

Per “Giardino d'Inverno” si intendono quegli spazi all'aperto adibiti a pubblico esercizio, destinati al ristoro e al relax, attrezzati per essere fruibili dalle persone durante tutto l'arco dell'anno e quindi copribili con un sistema di copertura mobile e delimitabili perimetralmente con pannelli in vetro, completamente apribili ed amovibili.

Il Giardino d'Inverno basa la propria progettazione su tre postulati:

1. la poca invasività;
2. la totale trasparenza delle perimetrazioni verticali;
3. l'apertura totale del sistema di copertura.

Tali spazi devono offrire una ambientazione particolare, in quanto la percezione di chi li utilizza dovrà essere analoga a quella di stare a cielo aperto percependo visivamente l'intera scena urbana circostante, pertanto le strutture in progetto dovranno essere costituite dal minimo necessario. Lo spazio interno potrà essere arredato oltre che con arredi (sedie, tavoli, etc.) anche con piante; lo scopo è quello di dotare le strutture turistico-ricettive adibite alla somministrazione di cibi e bevande di un ambito utilizzabile dalle persone che intendono soggiornare nel comune di Lazise anche al di fuori del periodo di vacanza tradizionale, incentivando così l'attività e la stagione turistica stessa.

Le strutture portanti, travi, guide di scorrimento, ritti e rovesci vanno realizzate esclusivamente in metallo verniciato opaco. Ogni altro elemento complementare alla struttura deve essere realizzato nello stesso materiale e con l'identica finitura.

Gli elementi ed i manufatti indicati dal presente Titolo III, sono sempre da considerarsi strutture precarie e temporanee, da utilizzare nel rispetto delle disposizioni generali e puntuali contenute nel presente regolamento. In nessun caso l'autorizzazione comunale all'installazione di dehors o di giardini d'inverno consolida in capo al privato il diritto o il riconoscimento di superfici o volumi edilizi, palesemente esclusi per le specifiche e vincolanti modalità di utilizzo e caratteristiche tecniche delle strutture in questione. Per quanto appena descritto, le strutture precarie hanno caratteristiche di facile amovibilità.

Lo spazio interno non potrà essere suddiviso da pareti, mobili o divisori di alcun tipo, tali da occludere la permeabilità visiva dell'insieme e dell'immediato contesto urbano, ovvero anche al fine di evitare la creazione di vani contrastanti con la funzione di "Giardino d'inverno". La tipologia e l'allestimento dello spazio interno dovranno essere adeguatamente progettati secondo le indicazioni del presente Regolamento ed approvati dagli Uffici competenti previo parere della Giunta Comunale. Nel progetto saranno puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto, anche su supporto informatico, deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

Le occupazioni effettuate con Giardini d'Inverno sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della provincia di Verona.

L'eventuale realizzazione di strutture fisse su suolo privato, dotate o meno di chiusure laterali o pedane, è comunque subordinata al rilascio di permesso di costruire oneroso, in conformità ai parametri di zona e nel rispetto delle N.T.O. e del R.E. La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata dall'avente titolo ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 77 della L.R. n. 61/85.

L'autorizzazione all'installazione degli elementi di cui al presente Regolamento, stante la loro precarietà, può essere oggetto di revoca in qualsiasi momento per sopravvenute e documentate esigenze di interesse pubblico e di sicurezza. L'eventuale revoca non dà diritto a rimborsi economici, fatte salve le somme già versate per l'occupazione di suolo pubblico, per il periodo da compensare.

ART 103. - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento per l'installazione di "opere precarie" si applica a tutto il territorio comunale dove ci sia la presenza di immobili destinati ad attività di somministrazione di cibi e di bevande regolarmente autorizzate per l'uso di spazio pubblico o privato ad uso pubblico o privata a servizio dell'attività. Per il centro storico di Lazise, gli ambiti sono individuati nell'Allegato G.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo al titolare di licenza di somministrazione la cui attività si svolge in sede fissa e che abbia esigenza di utilizzare spazio e/o suolo pubblico in linea con i criteri del presente Regolamento.

ART 104. - TIPOLOGIE E STRUTTURE DEL GIARDINO D'INVERNO

Il Giardino d'Inverno è un insieme di elementi mobili o smontabili, che compone una struttura precaria facilmente rimuovibile in tempi brevi, posto temporaneamente in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico (o privato di uso pubblico).

Al fine di ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comune, l'insieme di questi tipi di attrezzature e oggetti, così definiti, deve essere compiutamente descritto verbalmente, graficamente e fotograficamente nell'ambito di un progetto coordinato che riporti in tutti i suoi aspetti gli elementi che lo caratterizzano e che, una volta installato, abbiano impatto sull'ambiente circostante.

Si prediligono sezioni strutturali minime e non invasive. A tale scopo e compatibilmente con temi di ordine statico, per le tamponature perimetrali, sono da ridurre al minimo la quantità dei piedritti.

Le dimensioni non dovranno superare quelle dell'area di suolo pubblico concessa e, comunque, il Comune, qualora lo ritenga utile e necessario, si riserva la facoltà di concedere l'installazione della struttura del "Giardino d'Inverno" anche solo per parte del suolo pubblico concesso.

In caso di eventuale modifica della quota o dell'inclinazione del pavimento esistente si potranno realizzare pedane lignee.

ART 105. - SISTEMI DI COPERTURA DEL GIARDINO D'INVERNO

Sono ammesse coperture ad una sola falda, non sono ammesse coperture con doppia falda o a capanna.

Le coperture devono essere mobili, realizzate con struttura in idoneo tessuto retrattile, non fissa, con meccanismi di apertura a scorrimento orizzontale, ad impacco o a rullo.

Il sistema di copertura ed i materiali che lo costituiscono devono essere a tenuta stagna; una volta steso il tessuto può essere teso (preferibilmente tenda ad attico che consentono modeste pendenze) o ondulato (tenda a velario), per entrambi i casi sono ammessi traversi metallici intermedi di irrigidimento. L'altezza dal suolo dei sistemi di copertura dei giardini d'inverno non dovrà essere inferiore a 220 cm.

Il colore del tessuto deve essere in tinta unita, in tonalità chiare e nei colori corda naturale, avorio, grigio-beige, beige, avana, RAL 9001, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015. Non sono ammesse fantasie o materiali con finitura lucida persistente.

ART 106. - DELIMITAZIONI VERTICALI

Sono consentiti pannelli in vetro di sicurezza completamente trasparenti, meglio se vetro extra-chiaro, non colorati, non con vetro selettivo, con movimento a libro, ad impacchettamento laterale o scorrevole. Tali pannelli devono essere privi di telai verticali, in luogo di questi ultimi sono ammesse guarnizioni di tenuta all'aria trasparenti o semi-trasparenti. Le guarniture che movimentano i pannelli vitrei possono essere in alluminio anodizzato naturale o in alluminio/acciaio verniciato in sintonia con le cromie della struttura del Giardino d'Inverno. I pannelli in vetro devono essere interi, privi di telai o interruzioni intermedie; sono da escludersi anche eventuali decori c.d. "all'inglese" o suddivisioni a reticolo che da un lato accentuano la presenza della delimitazione verticale e dall'altro ne caratterizzano inutilmente l'aspetto figurativo.

Al fine dell'incolumità pubblica e per ridurre la presenza degli elementi verticali trasparenti sono ammesse vetrofanie ad effetto satinato, anche con il logo dell'attività, e di dimensioni ridotte (lunghezza cm 50-60, altezza pari a cm 20-25). Per la tipologia ed il relativo spessore del vetro si rimanda alla normativa in materia. Le delimitazioni verticali saranno componibili e modulari (cm 80 – 100 – 120) tali da garantirne il facile movimento e la rimozione.

ART 107. - RIORDINO E RIMOZIONE DEI GIARDINI D'INVERNO E STRUTTURE PRECARIE

I titolari o addetti alle attività commerciali, non oltre un'ora dopo la chiusura serale dell'esercizio, sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- a. le tende dovranno essere chiuse o ripiegate in modo da limitare al massimo l'ingombro;
- b. tavoli e sedie non dovranno essere accatastati e rimanere nell'area assegnata;
- c. ogni rifiuto o residuo delle attività dovrà essere eliminato.

In occasione di ferie e chiusure delle attività comunque superiori a **45 giorni** tutti gli elementi mobili e la struttura stessa del Giardino d'Inverno dovranno essere rimossi.

Lo smontaggio della struttura dovrà essere prontamente comunicato all'Ufficio Commercio, come pure il rimontaggio, quest'ultimo accompagnato da una certificazione tecnica di corretto montaggio.

E' fatto obbligo di rimozione degli arredi qualora ciò si renda necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale o di reti tecnologiche (energia elettrica, gas, acqua, fognatura e telecomunicazioni) o comunque qualora l'Amministrazione ne faccia apposita ordinanza.

ART 108. - DESTINAZIONE D'USO, DIVIETI

Le aree occupate dalle strutture di cui al presente regolamento dovranno essere utilizzate per il periodo massimo consentito e per la medesima attività esercitata e citata nell'autorizzazione di uso dello spazio pubblico o spazio privato gravato da servitù di uso pubblico o area privata ma utilizzata a servizio dell'attività.

Gli spazi occupati dai Giardini d'Inverno (Verande) o solo da "sistemi di copertura" o "tende" od eventuali elementi di arredo non potranno essere utilizzati in nessun modo come magazzini e/o depositi: la violazione circa il non corretto utilizzo dell'area verrà sanzionata secondo quanto previsto dagli artt. 61, 117 e 118.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, ovvero in caso di decadenza della titolarità rispetto l'attività di pubblico esercizio, consegue l'immediata necessità di rimuovere la struttura installata ed i manufatti correlati ed in caso di mancata ottemperanza spontanea da parte del soggetto avente titolo o del proprietario, la Polizia Municipale potrà esercitare l'intervento in via sostitutiva ed a spese dell'istante, dell'avente titolo o del proprietario.

Alla realizzazione od all'utilizzo di elementi o strutture in difformità dall'autorizzazione rilasciata o dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'obbligo di rimozione immediata della struttura secondo le modalità indicate nel comma tre, nonché la decadenza immediata dall'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, oltre ad una sanzione pecuniaria di € **500,00** (cinquecento/00) e il provvedimento amministrativo di rimozione immediata di tutti gli elementi o delle strutture.

Sul suolo concesso è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento quali ad esempio videogiochi o simili ovvero elettrodomestici o comunque elementi ingombrati tali da occludere la vista.

Le vetrate, le eventuali strutture, gli elementi di illuminazione e ogni altro elemento e complemento di arredo o funzionale all'attività degli esercizi pubblici, non potranno essere coperti con materiali non consoni tipo carta di giornale, sacchetti o teli in plastica e artifici similari.

Gli elementi di cui al presente regolamento devono obbligatoriamente essere realizzati ed utilizzati in conformità alle disposizioni ivi contenute.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti l'occupazione di suolo pubblico ovvero relativi alla presente domanda, deve essere risarcito dai titolari dell'autorizzazione o dagli occupanti di fatto. Eventuali danni arrecati alla pavimentazione, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro elemento di proprietà pubblica, dovranno essere ripristinati a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione o dagli occupanti di fatto.

ART 109. - TENDE CON GUIDE FISSE O CON MONTANTI DI APPOGGIO AL SUOLO: TIPOLOGIA DI COPERTURA DEI SOLI SPAZI CONCESSI PER SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE (AMBITO A - ALLEGATO G)

Per una maggiore tutela del pubblico interesse e dell'immagine del centro storico di Lazise, in coerenza con le politiche di promozione turistica e di tutela dei valori storico-ambientali nonché paesaggistici e visto quanto riportato nelle premesse, per le caratteristiche morfologiche dello spazio pubblico fruibile tra portici e piazza, è consentito l'installazione di tende con guide fisse o con montanti di appoggio al suolo soltanto nelle aree pubbliche concesse ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, meglio indicate nell'Allegato "G" come Ambito "A". Deve considerarsi compreso in detto "Ambito" anche Piazzetta Partenio.

E' pertanto possibile l'installazione di tale manufatto e solo per le attività ormai storicamente consolidate di somministrazione di cibo e bevande prospicienti il palazzo comunale, nella sola Piazza Vittorio Emanuele II e quelle in Piazzetta Partenio.

Ulteriori richieste saranno valutate dalla Giunta Comunale e dagli Uffici di competenza.

La tipologia e' costituita da una o più tende con unica falda inclinata scorrevoli entro guide fisse, possibilmente non agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali. Il punto di appoggio dovrà essere posizionato all'interno delle aperture e, qualora esistano, delle cornici. La posizione di tali tendaggi rispetto al fronte edilizio dovrà attenersi a criteri di armonia e semplicità, sia per forma che per cromia.

L'inclinazione della falda deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto. Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di 2,20 m dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi.

Le tende dovranno essere installate in modo da poter essere completamente raccolte e contenute nei propri meccanismi entro il vano tecnico nel quale saranno collocate in corrispondenza dell'orario di chiusura dell'esercizio al quale sono riferite. Sono ammesse delimitazioni laterali nel rispetto delle caratteristiche di cui l'art. 106.

Le tende dovranno essere costituite con teli in tessuto naturale o impermeabilizzato con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio. Nel centro storico la tonalità dei colori dovrà essere in tinta unita, in tonalità chiare e nei colori corda naturale, avorio, grigio-beige, beige, avana, RAL 9001, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015. Non sono ammesse fantasie o materiali con finitura lucida persistente.

L'estensione della tenda non dovrà superare la proiezione a terra dello spazio pubblico o privato ad uso pubblico concesso.

Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro e sostituite qualora presentino livelli eccessivi di deterioramento.

Le tende devono essere richiuse al termine di ogni giornata.

Nessuna luce o punto luce dovrà essere visibile sul fronte.

La struttura sarà in metallo e dovrà essere garantito il trattamento antiruggine (si esclude il colore nero).

Laddove si ravvisi la necessità, per motivi di sicurezza o anche solo estetici, i pali della struttura possono essere fissati al suolo pubblico solo nel caso in cui il rivestimento lapideo sia realizzato in cubetti di porfido, mediante fissaggio meccanico smontabile o attraverso il cosiddetto sistema ad “infissione”, per la profondità massima di 35 cm, con obbligo di chiusura del foro di alloggiamento con apposita protezione metallica amovibile nei periodi di non utilizzo.

I lavori di interrimento/infissione nella pavimentazione pubblica potranno essere eseguiti previo assenso della Polizia Municipale e del funzionario delegato (LL.PP.) e fatte salve eventuali presenze di sotto servizi non modificabili.

In questi casi i montanti dovranno essere ancorati direttamente al suolo, senza l'utilizzo di ulteriori sistemi di appoggio (interni a fioriere o plinti).

Trattandosi di un intervento ricadente in centro storico, è obbligatorio presentare una domanda di autorizzazione ambientale.

In ogni caso la domanda per l'installazione di tale struttura precaria dovrà essere corredata da un progetto unitario presentato da tutte le ditte interessate, questo a salvaguardia dell'immagine complessiva dell'intero fronte interessato.

ART 110. - DEPOSITO CAUZIONALE

Si determina l'importo di € 150/mq quale somma da versare a titolo di deposito cauzionale per i lavori interessanti la pavimentazione (suolo pubblico) relativa a concessioni di plateatici o giardini d'inverno, autorizzazioni su aree comunali e demaniali (per ogni palo fissato al suolo pubblico, verrà conteggiata la superficie pari a 1 mq);

Ogni opera di “fissaggio” a terra degli elementi costituenti il giardino d'inverno, tende ed arredi (Ombrelloni, tavoli, ecc.) dovrà essere formalizzata apposita istanza di concessione all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune (se area comunale) o all'Ufficio Demanio Lacuale (se area portuale o demaniale regionale extraportuale) che, espletate le procedure di legge, rilasceranno apposita concessione.

ART 111. - NORMATIVA

Come ben definito nell'art. 48, com. 5 (*Gli elementi ed i manufatti indicati dal presente Titolo III, sono sempre da considerarsi strutture precarie e temporanee, da utilizzare nel rispetto delle disposizioni generali e puntuali contenute nel presente regolamento. In nessun caso l'autorizzazione comunale all'installazione di dehors o di giardini d'inverno consolida in capo al privato il diritto o il riconoscimento di superfici o volumi edilizi, palesemente esclusi per le specifiche e vincolanti modalità di utilizzo e caratteristiche tecniche delle strutture in questione. Per quanto appena descritto, le strutture precarie hanno caratteristiche di facile amovibilità.*), per struttura precaria si intende l'opera caratterizzata dall'obiettivo temporaneità e contingenza del suo utilizzo, tale da non costituire alcuna modifica e/o trasformazione urbanistica ed edilizia avente carattere permanente.

Deve riconoscersi precario, ai sensi del presente regolamento, quel manufatto che sia funzionale ad un'esigenza che abbia una **durata massima di mesi 6 continuativi** avendo a riferimento il periodo 1 ottobre - 31 marzo. Il regolamento prevede inoltre, altri 30 giorni per l'eventuale rimozione.

Al fine del presente regolamento si assume come fonte normativa l'art.6, co. 2, lett. b) del Dpr 380/2001 il quale ricomprende nella categoria di edilizia libera anche "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni".

Si ritiene, inoltre, di fissare un termine decorrente dalla cessazione della necessità, che ha determinato la realizzazione dell'opera, oltre il quale, l'opera medesima, non possa più essere considerata precaria. Conseguentemente il soggetto titolare dovrà procedere alla rimozione dei tamponamenti costituenti l'opera una volta cessata l'obiettivo esigenza contingente e temporanea e comunque allo scadere di tale esigenza entro il termine massimo di 30 gg.. Decorso inutilmente detto termine senza che il soggetto titolare dell'esercizio e/o proprietario dell'area abbia disinstallato l'opera l'ufficio della Polizia Locale procederà al rilievo della struttura e agirà in conformità alla normativa del presente regolamento.

In occasione di ferie e chiusure delle attività comunque superiori a **45 giorni** tutti gli elementi mobili e la struttura stessa del Giardino d'Inverno dovranno essere rimossi.

ART 112. - NORME TRANSITORIE

VEDASI TITOLO VII°

TITOLO V° - SPAZIO ALL'APERTO: DECORO URBANO

ART 113. - FINALITA'

Il presente Titolo V° stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale nell'ambito dello spazio urbano e disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento si pone come obiettivo strategico la tutela e il miglioramento del Decoro urbano, ossia dell'integrità, della pulizia delle strade, delle piazze, dei giardini e dei parchi nonché di edifici pubblici e privati, tutti elementi, questi, indispensabili alla fruibilità e vivibilità degli spazi, che se lasciati in stato di abbandono rischiano di configurare una percezione negativa anche della sicurezza urbana.

ART 114. - OGGETTO E APPLICAZIONE

Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 113, il Titolo V°, detta norme, autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali in materia di:

1. SICUREZZA, IGIENE E DECORO;
2. QUIETE PUBBLICA E PRIVATA;
3. MANUTENZIONE DEL VERDE.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Titolo V°, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

ART 115. - DEFINIZIONI DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto e, in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b) parchi e giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti;
- e) le facciate degli edifici pubblici e privati e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per **fruizione di beni comuni** si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per **utilizzo di beni comuni** si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART 116. - VIGILANZA

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, d'ufficio, agli agenti di Polizia Locale, che possono tenere conto di eventuali segnalazioni. Gli agenti di Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, oltre gli agenti di Polizia Locale, senza limitazioni, anche gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, agenti di polizia provinciale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART 117. - ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della Polizia Locale, dal competente settore e dagli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune (o il Concessionario) provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

4. Gli uffici competenti alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o il concessionario, che accertino l'installazione di un impianto pubblicitario abusivo o ricevano un canone da un impianto pubblicitario abusivo, devono trasmettere segnalazione, contenente gli elementi utili alla contestazione, agli organi deputati all'accertamento di cui al comma 1 per i successivi atti di competenza.

5. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Per le occupazioni di fatto esercitate a seguito di ampliamento non autorizzato superiore al 10% della superficie concessa si applica, in relazione alla superficie eccedente, il canone dovuto per le occupazioni giornaliere, con riferimento al coefficiente di cui alla specifica tipologia di occupazione, aumentato del 20 per cento.

7. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

8. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

9. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

10. Il pagamento del canone, dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

ART 118. - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi o impianti pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata;

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2° della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

ART 119. - COMPORTAMENTI VIETATI

A salvaguardia della sicurezza e del decoro dei Centri Storici di Lazise, Colà, Pacengo e di tutto il territorio comunale è fatto divieto di:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) sporcare e/o imbrattare il suolo pubblico con rifiuti di qualsiasi genere;
- e) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- f) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà, nonché praticare volantinaggio selvaggio con deposito incontrollato di materiale pubblicitario di ogni genere al di fuori della cassette postali annesse alle abitazioni e/o altro tipo di immobili pubblici;
- g) praticare giochi pericolosi o molesti sulle piazze e sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
- h) lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) sedersi o sdraiarsi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- j) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti nonché abbandonare all'esterno degli stessi qualsiasi materiale;
- k) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
- l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- m) accedere ai centri storici e abitati in costume da bagno e a torso nudo;
- n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, nei luoghi di passaggio pubblico e nei cassonetti dei rifiuti, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone e pericolo di incendio;
- o) emettere fumo, calore ed esalazioni odorose provenienti da grill, cucine, ecc. nei centri storici se non convogliati tramite camini sopra ai tetti;
- p) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
- q) importunare i passanti offrendo servizi e prodotti da parte di pubblici esercizi, attività commerciali ed attività artigianali;
- r)

- s) depositare i rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti, o nelle relative piazzole all'esterno del centro raccolta;
- t) lasciare defecare i cani sui marciapiedi e, comunque, dinnanzi ad ingressi di immobili (abitazioni, negozi, uffici in genere, etc.), e nelle immediate vicinanze di scuole, asili nido ed aree attrezzate per giochi di bambini. E' obbligo del conduttore provvedere alla raccolta delle deiezioni ed essere in possesso di adeguato materiale per la raccolta delle stesse. E' altresì fatto obbligo di condurre il proprio cane al guinzaglio;
- u) Gettare a terra mozziconi di sigarette, cartacce, lattine, chewing gum e altri rifiuti simili;

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), j), p), q) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **200,00** oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), g), h), i), k), m), n), o), l) ed u) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. f), è soggetto alla sanzione amministrativa di € **50,00**. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera f) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa di € **400,00**.

In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dal fatto.

ART 120. - ALTRI DIVIETI

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è inoltre fatto divieto di:

- a) Ammassare, anche su suolo privato, oggetti qualsiasi, compresi veicoli in evidente stato di disuso, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti di qualsiasi tipo, masserizie, mobili, rifiuti o altri simili materiali;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento e stendere biancheria sul suolo pubblico o su balconi e terrazzi prospicienti la pubblica via.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **100,00** oltre ad essere soggetto, eventualmente, all'applicazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**.

ART 121. - ACCAMPAMENTI E/O CAMPEGGI

Nelle aree pubbliche (parcheggi, lungolaghi e altri spazi pubblici) è vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale, come pure in quelle private non autorizzate.

In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.

Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa della somma di € **200,00**.

ART 122. - DECORO DEGLI EDIFICI

Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente.

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo il Responsabile dell'Ufficio preposto e la Giunta comunale, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, etc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, etc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.

Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori, perimetrazioni di cantiere e parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del responsabile dell'Ufficio di imporre ai proprietari la loro sistemazione. Il Responsabile dell'Ufficio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui in precedenza, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio o della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, come previsto dalle linee guida nazionali e regionali.

ART 123. - NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vie, sottoportici e vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, ivi compresi i conduttori di automezzi in caso di perdita di carburanti o lubrificanti.

Proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, anche abusivamente.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

Gli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a collocare, all'esterno dei locali, idonei posacenere e a mantenere pulite ed in condizioni igieniche idonee le aree pubbliche e private che si trovano nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.

Tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane ispezionabili, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno due volte l'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione anche per gli spazi limitrofi all'area occupata.

ART 124. - SALVAGUARDIA DEL VERDE

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione, è vietato:

1. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
2. condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni, da esibire a richiesta degli addetti;
3. calpestare le aiuole, strappare i fiori, danneggiare le siepi e gli alberi;
4. guastare o sporcare panchine e sedute, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
5. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
6. gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
7. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
8. fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;
9. nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro abitato, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
10. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
11. fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo o danno ai giardini.
12. piantare chiodi, scagliare contro pietre, bastoni o danneggiare piante e siepi;
13. arrampicarsi sui lampioni o segnaletica stradale e scuoterli;
14. fare entrare cani o altri animali, anche se tenuti a guinzaglio, negli spazi attrezzati a parchi giochi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa e/o pecuniaria del pagamento di una somma che va da € **50,00** ad € **500,00**.

ART 125. - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia, il presente articolo da disposizioni in materia di verde privato. In particolare: l'abbattimento di alberi di alto fusto è soggetto a procedura autorizzativa ambientale, soprattutto in giardini storici riconosciuti come tali.

Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi alberi, preferibilmente olivi, cipressi o specie appartenenti alla flora tipica locale da reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale.

Nel caso di interventi edilizi, la sistemazione esterna è parte integrante del progetto edilizio e, in quanto tale, costituisce vincolo ai fini dell'ultimazione delle opere.

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente della sicurezza e della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse, della vicinanza ad incroci e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.

Il competente Responsabile del Servizio può ordinare l'abbattimento o la potatura in riduzione di alberi, oltre che per i motivi di cui ai precedenti commi, anche qualora le radici rechino danno al fondo stradale, ai marciapiedi, alle murature, oppure compromettano con visivi o rilevanti visuali panoramiche.

È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, compresa l'erba di sfalcio di aree adiacenti o sovrastanti la strada.

I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

I proprietari privati di aree verdi sottostanti strade pubbliche non possono costruire bordi rialzati di ostacolo al regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare ristagni o corsi d'acqua pregiudizievoli al transito dei veicoli o alla percorribilità pedonale.

In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di reti di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori (art. 85). Gli interessati dovranno ottenere concessione alla manomissione e depositare cauzione a richiesta dell'Amministrazione.

I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi del presente regolamento, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro **15 giorni** dalla data della contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui

provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **100,00**.

ART 126. - RECINZIONI

Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia, gli spazi scoperti possono essere delimitati con recinzioni -escluso il filo spinato- o con siepi in vivo. Le recinzioni che fronteggiano spazi pubblici dovranno permettere la più ampia visione da e verso l'esterno, fatte salve le recinzioni ricadenti nella zona del centro storico che potranno essere anche in muratura piena, a conferma e mantenimento delle cortine urbane dell'ambiente storico consolidato. Tutti i manufatti dovranno rispettare l'allineamento con le recinzioni esistenti e non dovranno ostacolare la visibilità delle intersezioni o degli innesti stradali.

La Giunta ha facoltà, sentito il parere dell'Ufficio Edilizia Privata e Ambientale, di accogliere o richiedere, per esigenze ambientali, igieniche o di pubblica sicurezza, soluzioni alternative di recinzione.

I cancelli e i portoni carrabili di accesso alla proprietà privata dovranno essere arretrati per consentire l'immissione e l'uscita di un veicolo senza occupare la sede stradale. In caso di strade senza uscite o in caso di impossibilità tecnica il cancello può essere posizionato in allineamento della recinzione purché sia dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza.

Gli interventi di realizzazione di nuove recinzioni fronteggianti spazi pubblici, sostituzione o modifica, sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività, oltre che di Autorizzazione ambientale.

ART 127. - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore (norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia).

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

Il Comune con l'ausilio dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.V. o di una ditta privata incaricata) su reclamo o d'ufficio, accertano l'intensità e la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A.V, potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario relativo alle abitazioni private di cui al comma successivo.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00, ovvero le ore 9:00 delle giornate festive, dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 15:00.

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio al canto dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **100,00**.

ART 128. - LAVORI RUMOROSI

Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22:00 e le ore 8:00, ovvero le ore 9:00 delle giornate festive, di tutti i giorni.

Nel periodo dalla domenica delle Palme fino al 15 ottobre è consentito l'uso delle attrezzature elencate nel comma 3 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali.

Nel medesimo periodo i cantieri edili ubicati nella ZTL dovranno cessare le attività rumorose.

Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

- taglia-asfalto a disco;
- sega a disco;
- martello demolitore e picconatore;
- compressore;

- trapano;
- perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
- motosega;
- tosaerba con motore a scoppio, decespugliatore, soffiatore;
- autobetoniera;
- betoniera;
- autoveicoli in genere con PTT (Peso Totale a Terra) superiore ad 80 quintali;
- rullo compressore;
- escavatore;
- pala meccanica;

Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **150,00**.

ART 129. - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 8:00.

Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti da cui possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni all'aperto, canti, discussioni o litigi, nonché imbrattamento di spazi pubblici e privati.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno è comunque imposta una limitazione massima alle ore 01.00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **400,00**.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **500,00**.

ART 130. - PUBBLICITA' FONICA

La Pubblicità fonica è vietata in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione del Sindaco.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **100,00**.

ART 131. - ATTIVITA' VIETATE

Al fine della tutela delle aree classificate dallo strumento urbanistico come centro storico e allo scopo di salvaguardare l'immagine, l'identità architettonica e storica, le caratteristiche tradizionali e ambientali, nonché per contrastare interventi e comportamenti che possono ledere interessi di carattere generale quali la salute pubblica, la convivenza civile, il decoro urbano, nella Zona "A" dell'intero territorio comunale e nello svolgimento dell'attività nei locali:

- 1) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali ed artigianali, nonché ogni esercizio di produzione e vendita di generi alimentari che producano fumi ed odori che si diffondano sulle vie pubbliche hanno l'obbligo di adeguare alle norme regolamentari comunali le condutture di espulsione dei fumi e di adottare tutte le necessarie misure ed accorgimenti idonei volti ad eliminare le emissioni di odori molesti. Ogni attività suddetta deve essere in possesso di dichiarazione di conformità e di regolarità impiantistica con particolare riferimento al punto ed alle modalità di espulsione dei fumi di combustione, ovvero di certificazione che descriva le necessarie misure correttive, asseverate da un tecnico competente, da prescrivere al fine di evitare che le abitazioni e le relative pertinenze e le attività commerciali confinanti siano esposte alle emissioni odorigene moleste;
- 2) Le suddette attività devono inoltre adeguare i propri sistemi di smaltimento acque reflue mediante l'installazione di un sistema di pretrattamento (degrassatore) sugli scarichi della cucina/area di produzione, da posizionarsi a monte del conferimento del refluo nella rete fognaria pubblica. Tali sistemi di pretrattamento dovranno essere dimensionati rispettando il coefficiente di 1 AE (abitante equivalente) = 3 posti a sedere;
- 3) La violazione del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e, nei casi di accertata molestia rilevata dagli organi di controllo, tale da poter compromettere la salute dei cittadini, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti da parte del Sindaco.
- 4) L'adeguamento delle attività esistenti alle prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) deve avvenire entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO VI° - DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART 132. - OGGETTO DEL TITOLO VI°

Sono oggetto del presente titolo:

- a) la suddivisione del territorio in diverse zone e l'individuazione di tratti viari in cui è consentita la pubblicità individuando i limiti dimensionali, le modalità di installazione, le caratteristiche principali dei mezzi pubblicitari (Piano Generale degli Impianti Pubblicitari);
- b) la definizione delle regole generali per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- c) la definizione, la classificazione e relativa normativa dei mezzi pubblicitari;

Restano ferme le disposizioni in materia previste nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

ART 133. - CAMPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme contenute nel presente Regolamento trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria commerciale pubblica e privata, con esclusione della pubblica affissione e della pubblicità effettuata sui veicoli, aeromobili, palloni frenati, elementi gonfiabili, e messaggi sonori.
2. La effettuazione di particolari forme di pubblicità e l'installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Sono altresì esclusi i segni orizzontali reclamistici, gli striscioni, locandine, stendardi come indicato nell'art. 141 del presente titolo, i segnali “turistici e di territorio” normati dall'art. 39 del Codice della Strada, Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (in seguito CDS), e dall'art. 134 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (in seguito Regolamento CdS).
4. Le disposizioni del presente titolo hanno applicazione in tutto il territorio comunale, con le eccezioni e le precisazioni che seguono:
 - a) per tutte le strade all'interno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi pubblicitari è di competenza del Comune;

- b) qualora i mezzi pubblicitari, collocati su un luogo od una strada, siano visibili da un luogo o da una strada appartenente ad altro ente, ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al preventivo nulla osta di quest'ultimo;
- c) qualora i mezzi pubblicitari, siano da collocarsi su un luogo, un edificio od una strada sottoposti a vincoli di qualsiasi genere ogni provvedimento autorizzativo è subordinato al parere favorevole degli enti od organi preposti alla tutela dei relativi vincoli.

ART 134. - PRINCIPI GENERALI DI PIANIFICAZIONE

Il titolo dei mezzi pubblicitari si basa su due principi di pianificazione. Il primo è la suddivisione del territorio in zone come disciplinato dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed allegati, il secondo è la definizione dei mezzi pubblicitari e la loro regolamentazione anche in funzione della zona di installazione e della strada.

ART 135. - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, non sovrapposte tra loro:

Zona 1: Centro storico, fabbricati e ambiti di tutela con categoria di intervento come dal presente Regolamento.

Tale Zona comprende i centri storici maggiori di Lazise, Colà e Pacengo, i centri storici minori da Atlante Regionale, i complessi di Ville Venete, i nuclei di antica origine periferici e tutti gli edifici con relativi ambiti di tutela a cui il P.A.T. ed il P.I. hanno assegnato una categoria di intervento. Un certo riguardo deve essere posto all'inserimento della pubblicità nel contesto urbano, da posizionare con particolare cura, specie nel caso di edifici con rilevanti caratteristiche storiche o architettoniche e/o soggetti a vincoli monumentali. In questa Zona non sono ammessi mezzi pubblicitari temporanei di cui art. 153 del presente Regolamento.

Zona 2: Strade principali di accesso alla città.

Tale Zona comprende le seguenti strade principali e loro fasce di rispetto che conducono ai centri storici maggiori:

- Strada Regionale n. 249 (Gardesana orientale);
- Strada Regionale n. 450;
- Strada P. n. 5 (via Verona);
- Strada P. n. 31 e 31b (via Valesana e via Pastrengo);
- Strada P. n. 5 (via Verona);
- Strada comunale Via Derna;
- Strada comunale Via Confine;

- Strada comunale Via Valrobbia e via Pontigliardo;
- Strada comunale Via San Martino;
- Strada comunale Via Rocchetti;
- Strada comunale Via della Scala;
- Strada comunale Via Zappo;
- Strada comunale Via del Terminon;
- Strada comunale Via delle Coste;
- Strada comunale Via delle Greghe;
- Strada comunale Via del Mulinel;
- Strada comunale Via Caldana;
- Strada comunale Via Prati;
- Strada comunale Via Sacro Cuor;

L'obiettivo è quello della salvaguardia e della tutela del nostro paesaggio sia antropico che culturale, valorizzandone l'immagine delle vie di accesso ai centri abitati e ai centri storici, attraverso l'installazione misurata di mezzi pubblicitari che dovranno essere di particolare qualità e pregio, sia per sagoma che per scelta di materiale, uniformando per quanto possibile le tipologie, dimensioni e posizioni degli stessi.

In questa Zona (2) non sono ammesse insegne di esercizio su palo/pennoni di cui art.146 lett. d) del presente Regolamento.

Zona 3: Aree all'interno del centro abitato

Tale Zona è determinata dalla perimetrazione del centro abitato definita con specifica delibera di Giunta Comunale.

Zona 4: Aree all'esterno del centro abitato

In questa Zona viene applicata la normativa del Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione, in funzione anche della classificazione delle strade.

Zona 5: Aree di tutela paesaggistica e ambientale, S.I.C., demaniale, ecc...;

In tali Zone, al fine di salvaguardare il paesaggio è vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario salvo particolari casi motivati da sottoporre a parere della Commissione Locale per il paesaggio e per eventuali installazioni stagionali da ritenersi esclusivamente temporanee. Queste ultime avranno caratteristiche e dimensioni ridotte.

In questa Zona non sono ammesse insegne di esercizio su palo/pennoni di cui art.146 lett. d) e mezzi pubblicitari temporanei di cui art. 152 del presente Regolamento.

Zona 6: Strade di particolare tutela :

Tale zona comprende le seguenti strade e loro fasce di rispetto:

- Strada comunale Via San Martino;
- Strada comunale Via della Scala;
- Strada comunale Via delle Coste;
- Strada comunale Via delle Greghe;
- Strada comunale Via del Mulinel;
- Strada P. n. 31 (via Valesana);
- Strada Regionale n. 249 (Gardesana orientale) come previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- Strada P. n. 5 (via Verona) come previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

In questa Zona non sono ammesse le insegne di esercizio su palo/pennoni di cui art.146 lett. d) e i mezzi pubblicitari temporanei di cui art. 152 del presente Regolamento.

2. Le Zone sopra descritte sono individuate negli allegati cartografici del Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

ART 136. - LOCALIZZAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

La localizzazione dei mezzi pubblicitari viene autorizzata in funzione della tipologia del mezzo pubblicitario e della zona del territorio comunale. Per ognuna delle tipologie, riportate nel successivi commi, sono specificate le caratteristiche richieste e dovute per ciascuna zona.

ART 137. - CONTENUTI

I messaggi diffusi con i mezzi pubblicitari devono essere improntati al massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza, e nel rispetto della morale collettiva.

ART 138. - REGOLE GENERALI PER LE INSTALLAZIONI

1. Le tipologie ed i formati dei mezzi pubblicitari, prescritti nel presente regolamento, hanno carattere indicativo quando ricadono in ambiti sottoposti a parere della Commissione Locale per il Paesaggio; in tal caso, qualora la stessa lo ritenga opportuno, sono valutabili e approvabili soluzioni diverse se riconosciute più idonee al perseguimento degli obiettivi di tutela dei valori storico- paesaggistici.

2. Tutte le installazioni devono in ogni caso assicurare la corretta armonizzazione con il contesto ambientale e rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. **Forma e colore:** I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella a disco, a triangolo o altra forma irregolare. L'uso di colori nelle scale dei rossi e dei blu e dei gialli non deve primeggiare sullo stesso messaggio pubblicitario e soprattutto non possono essere utilizzati colori, anche delle altre gamme, che abbiano tonalità fluorescenti.
- b. **Materiali:** I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- c. **Struttura :** Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista, esso deve essere rifinito e manutentato come tutto il mezzo pubblicitario. Per garantire un elevato grado di sicurezza delle strutture ed un buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari, è necessaria una manutenzione periodica degli stessi, a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione. Il richiedente dell'autorizzazione amministrativa deve dichiarare che il manufatto che intende collocare è stato calcolato e viene realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del Regolamento Cds. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa al completamento dell'installazione deve trasmettere la dichiarazione a firma della ditta installatrice di regolare esecuzione del mezzo pubblicitario ai sensi delle norme in materia (cementi armati, impianti elettrici, altro). Le tipologie di strutture impiegate devono essere conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 145 e seguenti del presente titolo. Le strutture metalliche degli impianti devono essere verniciate con tecniche di alta qualità in colore grigio antracite Ral 7016 o nero grafite Ral 9011.
- d. **Illuminazione:** I mezzi pubblicitari luminosi devono essere progettati e dichiarati conformi al CDS e alle norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso stabilite dalla Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 e s.m.i.. In particolare:

1) i mezzi pubblicitari possono essere illuminati per:

- luce propria (con sorgente luminosa interna: cassonetti luminosi, filamenti neon, ecc.);
- luce indiretta (con sorgente luminosa esterna, frontale o riflessa dal supporto retrostante).

- 2) sono vietate, nelle zona 1 e 5, nuove insegne luminose colorate realizzate con tubi al neon, tubi fluorescenti a catodo freddo, streep LED e quanto altro si possa assimilare. Le insegne già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, se non già conformi con quanto previsto dallo stesso, dovranno adeguarsi alle prescrizioni entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - 3) le insegne luminose devono presentare luminanze (nel caso di luce bianca) inferiori a 60 cd/mq (Candele/mq);
 - 4) per le insegne pubblicitarie di esercizio illuminate da apparecchi esterni, non dotate di illuminazione propria, valgono i principi generali previsti dall'art. 7 comma 3 lettera c) della L.R. 17 del 7/8/2009: al di fuori del centro abitato superficie massima 6 mq., flusso luminoso diretto da alto verso basso, intensità prevista da art. 9 comma 2 lett a) della L.R. 17/2009 (intensità luminosa massima compresa tra 0 e 0,49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre);
 - 5) le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio.
 - 6) in ogni caso, al fine di limitare l'inquinamento luminoso, tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro.
 - 7) Il tipo di illuminazione ammessa è indicato per ogni tipologia di mezzo pubblicitario nel presente regolamento.
 - 8) I mezzi pubblicitari non devono avere superfici ad effetto rifrangente e non devono avere luce intermittente e abbagliante.
- e. **Distanze:** Le distanze da rispettare nella posa di mezzi pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia sono misurate dall'asse degli stessi nella direzione del senso di marcia; per i mezzi posti parallelamente al senso di marcia la distanza viene calcolata dall'estremità della struttura del cartello pubblicitario. La distanza dai limiti della carreggiata viene misurata dalla proiezione a terra del mezzo pubblicitario. Le distanze da rispettare per ogni tipologia di mezzo pubblicitario sono riportate nel presente regolamento.
- f. **Posizionamento:** Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici e della segnaletica stradale e non ostacolare o impedire la circolazione di veicoli (compresi velocipedi e assimilabili), pedoni e delle persone diversamente abili. Non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Non possono essere posizionati sulle isole di traffico, né sulle intersezioni canalizzate, né sulle rotatorie. In quest'ultimo caso sono eccezionalmente ammessi solo cartelli pubblicitari nella misura e nella quantità prevista dal Regolamento "Adozione aree verdi pubbliche" del Comune di Lazise (D.C.C. n.24 del 27/07/2017, art. 11).

g. **Divieti** : Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari e sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, o ridurne la visibilità o l'efficacia. I mezzi pubblicitari non possono essere dotati di sorgenti sonore. I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. È vietata l'esposizione di scritte pubblicitarie su ombrelloni parasole a servizio dei pubblici esercizi posti su spazi pubblici in tutto il territorio comunale. Non possono essere posizionati mezzi pubblicitari, se fuori dal centro abitato, lungo strade o luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali, ad esclusione delle insegne d'esercizio che sono ammesse previa autorizzazione dell'Ente competente e sempre previo autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti (Lavori Pubblici, Polizia Locale, Commercio). Le insegne d'esercizio all'interno degli ambiti dei centri storici e dei centri abitati dovranno adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento Unico Arredo e decoro urbano. Per le insegne esistenti all'entrata in vigore del presente titolo, se non già conformi a quanto previsto dal Regolamento, le stesse dovranno adeguarsi alle prescrizioni più restrittive in materia di regolamentazione delle insegne pubblicitarie del Comune di Lazise entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente titolo.

È vietata la collocazione di mezzi pubblicitari su manufatti di interesse storico ed artistico, quali monumenti, fontane, ecc., sul muro di cinta e nell'ambito della zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede ospedaliera, case di riposo, RSA e chiese ancorchè non sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs 22.01.2004, n. 42. Per le scritte in facciata che riportano il nome dell'esercizio commerciale, deve farsi riferimento al Regolamento Unico e al Regolamento del Piano colore.

È comunque vietata l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade, nei seguenti punti:

- 1) sulle corsie esterne alle carreggiate (comprese piste ciclabili), sulle cunette e sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue di larghezza inferiore a 4,00 mt.;
- 2) in corrispondenza delle intersezioni;
- 3) lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- 4) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, se la pendenza è superiore a 45°;
- 5) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- 6) sui ponti e sottoponti non ferroviari, esternamente al centro abitato;
- 7) sui cavalcavia stradali e loro rampe, esternamente al centro abitato;
- 8) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

È vietata l'esposizione temporanea di locandine, cartelli, manifesti, volantini ed adesivi di qualsiasi dimensione collocati a ridosso o avvolti agli impianti semaforici, ai segnali stradali, ai pali di illuminazione pubblica, arredo urbano in generale (panchine, cestini, fontane, ecc...) e ad altri supporti/facciate destinati a scopi diversi.

h. **Rimozione dei mezzi pubblicitari** : L'Amministrazione Comunale può ordinare alla ditta titolare del mezzo pubblicitario, con appositi provvedimenti amministrativi, sentiti i competenti uffici comunali, lo spostamento, la rimozione o il ridimensionamento del materiale

pubblicitario, dei mezzi pubblicitari già installati e autorizzati, per sopravvenute esigenze estetiche, panoramiche, ambientali, di viabilità, per motivi connessi allo svolgimento di un pubblico servizio e/o per ragioni di pubblico interesse, sia in modo temporaneo che permanente. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dall'art. 23 comma 1 del CDS e dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso il termine indicato dall'Amministrazione Comunale per la rimozione o ridimensionamento del mezzo pubblicitario, si procede ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis del CDS. Nel caso in cui la ditta autorizzata all'installazione del mezzo pubblicitario non intenda rinnovare il provvedimento autorizzatorio o intenda rimuovere il mezzo pubblicitario anche prima del termine di validità dell'autorizzazione, al momento della rimozione deve dare comunicazione all'Amministrazione di avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario, comprese le strutture di sostegno, le opere realizzate per la fondazione e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, senza lasciare traccia visiva o interrata dei lavori eseguiti.

ART 139. - INSEGNE CHE SPORGONO DALLE FACCIATE O CONFINI DI PROPRIETÀ ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO

1. Gli aggetti su spazi pubblici o aperti al pubblico e i mezzi pubblicitari a bandiera, sono regolamentati nel modo seguente:
 - a. altezza minima ml. 2,50 dal suolo fino ad un massimo di 3,50.
 - b. solo in corrispondenza dei marciapiedi la sporgenza massima può arrivare fino a cm. 50 in proiezione interna del marciapiede;
 - c. per attività commerciali e turistico-ricettive l'altezza massima può essere fino ad un massimo di mt. 9 di altezza dal suolo (comunque non oltre il livello del solaio del terzo piano), anche in mancanza di marciapiedi, con un massimo di sporgenza di ml. 1,20.
2. Non sono consentite insegne su aggetti in facciata (terrazzini, cornici, altro).
3. Nelle strade di larghezza inferiore a mt. 5,00 sono vietate le insegne con aggetto sull'area pubblica.
4. Eventuali deroghe su richiesta motivata possono essere concessa esclusivamente previo parere favorevole degli Uffici comunali competenti.

ART 140. - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Salvo i casi di esclusione espressamente previsti dal successivo art.141 del presente Regolamento, la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione amministrativa da parte dell'Ente proprietario della strada nel rispetto del presente Regolamento, del CDS e del Regolamento di attuazione del CDS, a seguito della presentazione di apposita domanda predisposta dall'Ufficio competente corredata di tutta la documentazione grafica e descrittiva necessaria per individuare la zona di installazione, i criteri di ammissibilità, le caratteristiche dimensionali e

strutturali del mezzo pubblicitario, nonché gli eventuali pareri/nulla osta di altri enti, qualora dovuti e, nel caso di occupazione suolo pubblico e/o demaniale, la dimostrazione grafica della superficie pubblica o ad uso pubblico occupata. Il pagamento del canone unico deve avvenire con le modalità previste nel presente regolamento.

2. L'autorizzazione di mezzi pubblicitari viene rilasciata in forma temporanea. E' facoltà dell'amministrazione pubblica, per esigenze di interesse pubblico, revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento per sopravvenute necessità.

3. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo massimo di tre anni e sono rinnovabili previa richiesta da parte della ditta intestataria. Nel rinnovo dovranno essere richiesti tutti i nulla osta necessari da parte degli enti interessati, come previsto dall'art. 53, comma 6 del Regolamento CDS.

4. Nei casi di Rinnovo dell'autorizzazione e/o di Variazione del messaggio (cambio bozzetto), qualora non siano previste modifiche al mezzo pubblicitario già installato o sia prevista la sola modifica del testo del messaggio (mantenendo invariate tutte le altre caratteristiche) e qualora non siano intervenute modifiche al contesto (strada o immobile su cui è installato il mezzo), non viene richiesto un nuovo parere alla Commissione locale per il Paesaggio, se risulta già rilasciato entro e non oltre 6 (sei) anni per il medesimo mezzo.

6. Ogni domanda di Autorizzazione può prevedere un solo mezzo pubblicitario ad esclusione:

- a. delle insegne di esercizio per le quali può essere presentata un'unica domanda per sede di attività con un limite massimo di 2 (due);
- b. delle pre-insegne se relative alla stessa attività, collocate sulla stessa via e con massimo un mezzo pubblicitario per senso di marcia per tutta la lunghezza della strada;
- c. dei mezzi pubblicitari temporanei purché collocati sulla stessa via, nello stesso senso di marcia e uno consecutivo all'altro.

7. Per il trattamento dei procedimenti di autorizzazione il Comune utilizza strumenti informatici atti a generare banche dati utili e controllo dei mezzi pubblicitari installati, anche ai sensi dell'art. 53 comma 9 del Regolamento CDS.

ART 141. - ESCLUSIONI

1. Non sono soggette ad autorizzazione, ma devono comunque inoltrare comunicazione all'Ufficio Polizia Locale e rispettare quanto previsto dal CDS e dal Regolamento attuativo del CdS (distanze, posizioni non consentite ecc.), le seguenti installazioni:

- a. tabelle o cartelli installati esclusivamente all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti edilizi, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte, vendita o affittanza inerenti l'attività del cantiere stesso con superficie non superiore a 3 mq per singolo elemento pubblicitario per un massimo di 3 cartelli;
- b. mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;

- c. lampioncini o similari, con scritte o marchi pubblicitari, qualora gli stessi siano ad uso esclusivo dell'illuminazione dell'area dove viene svolta l'attività (Occupazione suolo pubblico o privato ad uso pubblico concesso) e la superficie pubblicitaria per singolo oggetto non superi 0,25 mq. di superficie. Il colore della luce proiettata non dovrà avere effetti psichedelici o fluorescenti e non dovrà essere di disturbo al traffico veicolare, ai pedoni ed alle attività commerciali prospicienti;
- d. tabelle indicanti "vendesi-affittasi", purché di superficie non superiore a 0,25 mq.;
- e. la pubblicità relativa ai contenuti delle pubblicazioni periodiche o quotidiane, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse e comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dal presente Regolamento; l'esclusione non opera per le insegne di esercizio;
- f. i cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i soli prezzi dei carburanti;
- g. le comunicazioni pubblicizzanti eventi e manifestazioni temporanei effettuate da privati, scuole e asili. Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento CDS l'esposizione di tali comunicazioni è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla stessa; devono essere rimosse come previsto art. 54 c. 2 del Regolamento CdS;
- h. targhe indicative di nomi o loghi di attività imprenditoriali e/o professionali fino alla dimensione massima di cm 30x40 non luminose installate in adiacenza all'ingresso dell'attività; targhe con dimensioni superiori di cm 30x40 non luminose o di qualsiasi dimensione se luminose sono da considerarsi insegne d'esercizio soggette alle norme del presente regolamento.
- i. i mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia, posti al pubblico a tantum per un periodo massimo di 72 ore, i quali sono soggetti al pagamento del Canone unico, qualora dovuti;
- j. i mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia, installati internamente a vetrine visibili dalla strada;
- k. Le vetrofanie di dimensioni inferiori cm 30x40 per una sola vetrina per esercizio.

ART 142. - RINNOVI E VARIAZIONI

1. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari già autorizzati deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione in essere e precisamente entro novanta giorni dalla scadenza; alla richiesta di rinnovo, se non vi sono intervenute variazioni, non va allegata la documentazione già depositata con l'originaria richiesta di autorizzazione.

2. Il mancato rispetto del termine per la richiesta di rinnovo comporta le sanzioni per le installazioni prive di autorizzazione; il soggetto titolare dell'autorizzazione scaduta che intenda essere nuovamente autorizzato all'installazione deve presentare apposita nuova richiesta con la documentazione completa di cui al precedente articolo 140.

3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda modificare il mezzo pubblicitario nell'impianto/struttura, dimensioni, forma, tipologia o sito, deve essere presentata apposita richiesta per l'ottenimento di una nuova autorizzazione allegando la documentazione prevista dal precedente articolo 140.

5. Qualora vi sia una variazione della ditta proprietaria del mezzo pubblicitario o della ditta proprietaria del sito dove è installato il mezzo, deve essere comunicata tale variazione, allegando l'assenso all'installazione a firma del nuovo proprietario del sito, unitamente alla copia dei documenti d'identità del titolare del mezzo pubblicitario e del nuovo proprietario del sito.

6. Nel caso di modifica della viabilità, lungo la quale o in vista della quale sia installato il mezzo pubblicitario (compreso inserimento, al posto della banchina stradale, di pista ciclabile, oppure inserimento di segnaletica stradale o altro), il mezzo pubblicitario deve essere spostato, a cura e spese della ditta, nel rispetto delle distanze dalla nuova carreggiata (comprese piste ciclabili) o segnaletica installata, previa richiesta di nuova autorizzazione.

7. Trascorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, qualora il richiedente intenda variare il messaggio pubblicitario (per variazione della ragione sociale e/o nome ditta pubblicizzata), deve presentare "Comunicazione di variazione messaggio pubblicitario" allegando il nuovo bozzetto pubblicitario con precisazione/indicazione della posizione del mezzo pubblicitario e del numero di autorizzazione che rimane valida per la parte delle condizioni/prescrizioni e data di scadenza. Tale Comunicazione di variazione del messaggio pubblicitario non costituisce istanza di rinnovo dell'autorizzazione in essere.

ART 143. - CAUSE GENERALI DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade, senza possibilità di richiesta di risarcimenti al Comune:

- a. alla scadenza della sua validità;
- b. alla mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione ovvero delle norme in materia e del presente Regolamento;
- c. su ordinanza dell'Amministrazione per intervenuta necessità di pubblico interesse ed emergenze sopravvenute (variazione delle condizioni regolamentari, lavori su sede stradale, modifiche di sedi stradali, ecc.);
- d. alla mancata installazione del manufatto entro 90 (novanta) giorni dalla consegna dell'autorizzazione.

ART 144. - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare ha l'obbligo di:

- a. installare il mezzo pubblicitario nell'esatta posizione autorizzata ripristinando lo stato dei luoghi nell'area circostante e asportando quindi eventuali materiali di risulta;
- b. applicare la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento CDS, compilata in ogni sua parte, all'installazione del mezzo pubblicitario e aggiornare i dati richiesti ad ogni variazione degli stessi e ad ogni rinnovo;
- c. verificare e manutentare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- d. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento del mezzo pubblicitario e delle condizioni di sicurezza;

- e. provvedere alla rimozione entro e non oltre 15 (quindici) giorni, in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza del mezzo e del contesto in cui è posto, del mezzo pubblicitario e della relativa struttura di sostegno nonché delle opere realizzate per la fondazione e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, senza lasciare traccia visiva o interrata dei lavori eseguiti;
- f. comunicare l'avvenuta eliminazione del mezzo pubblicitario all'Amministrazione che provvederà a verificare il ripristino dello stato dei luoghi, come previsto nel precedente art. 138 lett. h) Rimozioni;
- g. provvedere a comunicare ogni variazione del messaggio, prima di eseguirla.

ART 145. - DEFINIZIONE DI MEZZO PUBBLICITARIO

1. Si intende per “Mezzo pubblicitario” qualunque struttura, rigida o flessibile, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, attività commerciali, produttive o di servizio, che espone messaggi informativi o pubblicitari in genere, con scritte, simboli, loghi, marchi riferiti ad attività.

2. Si intende per mezzo pubblicitario “permanente” il manufatto, vincolato solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinato a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi informativi o pubblicitari.

3. I mezzi pubblicitari normati nel presente regolamento e nell'art. 47 del Regolamento CdS, sono suddivisi in:

– Insegne di esercizio (cfr Art. 146):

- a) a parete e vetrofanie;
- b) su copertura;
- c) a bandiera;
- d) su palo/i – pennoni;
- e) a totem;
- f) scritte su tenda;
- g) insegne “a croce” delle Farmacie.

– Cartello su palo (cfr Art. 147);

– Preinsegne (cfr Art. 148);

– Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti (cfr Art. 149);

– Mezzi pubblicitari di grande formato (cfr Art. 150);

– Mezzi pubblicitari a messaggio variabile (prismi e monitor) (cfr Art. 151);

– Mezzi pubblicitari temporanei: (cfr Art. 152);

- Telone pubblicitario (cfr Art. 154);
- Cartello pubblicitario di cantiere (cfr Art. 153);
- Mezzi pubblicitari di servizio pubblico (fermate bus, orologi, ecc) (cfr Art. 155).

ART 146. - INSEGNA DI ESERCIZIO

1. Insegna di esercizio è la scritta in caratteri alfanumerici, riportante il nome dell'attività, dei prodotti e dei servizi offerti, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali previsti dal presente regolamento, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

2. È da ritenersi insegna di esercizio anche quella la cui scritta relativa all'attività è completata con simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all'attività svolta dalla medesima.

3. Le insegne d'esercizio delle attività insediate nei Centri Abitati devono essere presentate con unica domanda di autorizzazione all'installazione (sia nel caso di nuova installazione che di modifiche di quanto già autorizzato) con allegata documentazione dimostrativa delle caratteristiche previste di seguito.

a) Insegna di esercizio a parete e vetrofanie.

È di tipo "a parete" l'insegna d'esercizio installata:

- a. in aderenza alla parete o al serramento della vetrina;
- b. internamente alle vetrine, visibili dalla strada;
- c. in adiacenza all'ingresso dell'attività come "targa" indicante nomi o loghi di attività imprenditoriali e/o professionali;

è soggetta ad autorizzazione se di dimensioni superiori ai cm 30x40 non luminosa, ovvero di qualsiasi dimensione se luminosa.

2. Si intende per vetrofania l'insegna di esercizio posta in aderenza alle superfici vetrate delle vetrine, composta da nomi, loghi, marchi e simboli dell'attività esercitata.

3. Caratteristiche delle insegne di esercizio a parete e vetrofanie:

Requisiti:	<ol style="list-style-type: none"> 1) dipinte a muro/vetro, con colori consoni all'edificio e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dello stesso; 2) incise su elementi lapidei, installate appositamente e non su
------------	---

	<p>elementi originari del fabbricato;</p> <p>3) in ceramica a singole lettere, sempre nel rispetto dei caratteri storici dell'edificio;</p> <p>4) scritta adesiva, opaca, o incisa su pannello metallico verniciato o diversamente trattato, a cassonetto o con supporti metallici.</p> <p>5) In tutte le zone, qualora richiesto, potranno essere valutate soluzioni diverse in relazione alla particolarità del contesto e dell'edificio.</p>
superficie	<p>1) l'insegna o la scritta deve ben armonizzarsi dimensionalmente con la facciata dell'edificio;</p> <p>2) nel caso venga posta sopra i fori finestrati le sue dimensioni devono essere contenute nella larghezza dei fori stessi;</p> <p>3) le vetrofanie, non devono occupare più del 15% della superficie vetrata;</p> <p>4) la posa di adesivi coprenti l'intera superficie vetrata, anche se privi di scritte loghi o simboli deve garantire l'illuminazione naturale diretta dei locali interni come prevista dalle normative vigenti in materia di locali ad uso produttivo e terziario.</p> <p>5) per ingombro si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Unico Arredo e Decoro Urbano</p>
illuminazione	è possibile sia per luce propria che per luce indiretta, preferibilmente retro illuminate.

b) Insegna di esercizio a bandiera

1. È di tipo "a bandiera", l'insegna d'esercizio anche bifacciale, posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata.
2. La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.
3. Caratteristiche:

requisito	<p>1) a singole lettere, sempre nel rispetto dei caratteri storici dell'edificio;</p> <p>2) messaggio inciso o adesivo, su pannello o a cassonetto metallico,</p>
-----------	---

	bifacciale, nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio. Soluzioni diverse potranno essere valutate in relazione alla particolarità del contesto e dell'edificio.
superficie per facciata	non superiore a 3,00 mq. e comunque proporzionata alla facciata dell'edificio
sporgenza dalla facciata, inclusi i supporti	1) con aggetto su suolo pubblico: nel rispetto dell'art. 139. 2) con aggetto suolo privato: 1,50 mt.
Illuminazione	è possibile sia per luce propria che per luce indiretta

d) Insegna di esercizio su palo/i e pennoni

1. È di tipo "su palo", l'insegna d'esercizio realizzata su pannello metallico o materiale plastico o a cassonetto supportato da struttura metallica, eventualmente anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da palo/i di sostegno, vincolato al terreno nell'area di pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.
2. Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono preferibili strutture che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.
3. È di tipo "pennone" il mezzo pubblicitario costituito da bandiera installata su pennone (all'interno dell'area pertinenziale all'attività), con altezza massima complessiva pari a mt. 10,00.
4. Le insegne di esercizio su palo/i o pennoni non sono ammesse nelle Zone 1-5
5. Caratteristiche:

dimensioni	zona 3-6: non superiore a 3,00 mq. cadauna zone 2-4: non superiore a 6,00 mq.
distanze	posti parallelamente o perpendicolare al senso di marcia, nessuna prescrizione da segnali stradali, impianti semaforici, intersezioni e altri mezzi pubblicitari se posti: 1) dentro centro abitato proiezione a terra a mt. 1 dalla carreggiata o dal limite interno del marciapiede;

	2) fuori centro abitato a mt. 3,00 dalla carreggiata. Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore a mt. 3,00, è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi.
altezza del margine superiore	Non oltre l'altezza massima del cornicione del fabbricato nel quale è insediata l'attività a cui l'insegna si riferisce.
altezza del margine inferiore (se sporgenti su suolo pubblico)	1) dal suolo carrabile e ciclabile (in parcheggi, piazzali, altro al di fuori della carreggiata): non inferiore a 5,10 mt.; 2) dal suolo pedonale, marciapiedi, in altri casi a lato della strada dove possono transitare pedoni: non inferiore a 2,20 mt..
illuminazione	pennoni: non luminosi; su palo: è possibile per luce propria
struttura di sostegno	struttura metallica color grigio antracite Ral 7016 o nero grafite Ral 9011.

e) Insegna di esercizio a totem

1. È di tipo "a totem" l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, la cui superficie espositiva è sostenuta da struttura indipendente dal fabbricato, ancorata al suolo con apposita struttura di fondazione, posta nella pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.
2. Sono preferibili totem che raggruppino più insegne.
3. La tipologia a totem non è ammessa nella zona 1.
4. Caratteristiche:

dimensioni	Superficie max. 6,00 mq.
illuminazione	è possibile sia per luce propria che per luce indiretta.
distanze	posti parallelamente o perpendicolare al senso di marcia, nessuna prescrizione da segnali stradali, impianti semaforici, intersezioni e altri

	<p>mezzi pubblicitari se posti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. su strada gestita e di proprietà comunale: – dentro al centro abitato a mt. 1,00 dalla carreggiata; – fuori centro abitato a mt. 1,50 dalla carreggiata; 2. su strada gestita e di proprietà di altro ente: – dentro al centro abitato a mt. 1,00 dalla carreggiata; – fuori centro abitato a mt. 3,00 dalla carreggiata. <p>Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore i 3,00 mt., è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi.</p>
--	--

f) Insegna di esercizio su tenda

1. È "su tenda", l'insegna costituita da una scritta, un simbolo o un marchio riferiti esclusivamente all'attività di esercizio, stampati su tenda posta nella vetrina dell'attività. La forma e colori devono rispettare quanto disposto dal presente Regolamento.

2. La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale. Non è ammessa l'illuminazione.

g) Insegne "a croce" delle Farmacie o Parafarmacie

1. Per effetto dell'art. 8, comma 2 della L. R. n. 64/94, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione della denominazione "Farmacia" e del manufatto a croce luminoso, nella via in cui ha sede l'attività.
2. Qualora l'attività si trovi ubicata ad angolo di due vie, è consentita l'installazione di una croce su ciascuna delle due vie.
3. L'insegna pubblicitaria a croce deve rispettare quanto previsto per le "insegne d'esercizio" nei precedenti punti.
4. È derogabile, previa valutazione tecnica che dimostri la tutela della sicurezza stradale, il rispetto delle distanze minime previste ai sensi dell'art. 23, comma 6, del CDS.
5. L'insegna luminosa a forma di croce per le farmacie deve essere di colore verde, per le parafarmacie di colore blu, e comunque senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari e/o variabili. (Art. 8 comma 2 della L. R. n. 64/94: Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce, affissa perpendicolarmente alla facciata, che ne faciliti l'individuazione).

ART 147. - CARTELLO SU PALO

1. È di tipo "su palo", il mezzo pubblicitario posto lungo strada e/o visibile dalla strada, eventualmente anche bifacciale, sollevato dal suolo e supportato da un palo sostegno, ancorato al terreno, installabile su proprietà privata o su area pubblica o ad uso pubblico.

2. Caratteristiche:

requisiti	Manufatto di qualsiasi natura supportato da struttura metallica color grigio antracite Ral 7016 a unico sostegno centrale, anche binato, a sezione circolare.
dimensioni	zona 1-3-5 non consentiti; zone 2-4-6: mt. 1,00x1,50; Sono consentite dimensioni inferiori a quelle stabilite, qualora vincoli o situazioni di fatto non rendano possibile il rispetto delle misure suddette;
distanze	vedere "Tabella distanze I");
altezza del margine inferiore	1) dal suolo pedonale, marciapiedi, in altri casi a lato della carreggiata dove possono transitare pedoni: non inferiore a 2,20 mt.; 2) dal suolo carrabile e ciclabile (in parcheggi, piazzali, altro al di fuori della carreggiata): non inferiore a 5,10 mt.;
Illuminazione	non luminoso;
Struttura di sostegno	struttura metallica color grigio antracite Ral 7016 con un palo a sezione circolare.

3.L'installazione dei cartelli su palo, dentro al centro abitato, è comunque vietata nei punti indicati dall'art. 51 comma 3 del Regolamento del Cds.

Tabella distanze I)

distanze in metri applicate nel senso delle singole	Strade comunali fuori del centro abitato		strade interne al
	con limiti di velocità superiori a 50 Km/h	con limiti di velocità non superiori a 50	

direttrici di marcia	D.P.R. 495/92 art.51 c.2	Km/h	centro abitato
limite della carreggiata (inclusa pista ciclabile)	3,00	2,00	1,50
dal punto di tangenza delle curve	100,00	300,00	100,00
prima delle intersezioni	250,00	30,00	30,00
dopo le intersezioni	100,00	25,00	25,00
prima di impianti semaforici	250,00	30,00	30,00
dopo impianti semaforici	100,00	25,00	25,00
prima di segnali di pericolo/prescrizione	250,00	30,00	30,00
dopo segnali di pericolo/prescrizione	150,00	25,00	25,00
prima di segnali di indicazione	150,00	25,00	25,00
dopo segnali di indicazione	100,00	25,00	25,00
da altri mezzi pubblicitari	300,00	150,00	150,00

Le distanze sopra riportate, ad eccezione di quelle dalle intersezioni, non si applicano per i cartelli collocati parallelamente al senso di marcia, posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati ovvero posti ad una distanza dal limite della carreggiata (inclusa pista ciclabile) non inferiore a quella sopra riportata.

Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore i 3,00 mt., è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi.

I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro

lo spazio di avvistamento.

ART 148. - PREINSEGNE

1. La "Preinsegna" ai sensi dell'art. 47 comma 2 e art. 48 comma 3 del Regolamento CDS, è un mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completato da nomi, freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi di attività ricettive (campeggi, ostelli, hotel, alberghi, bed-breakfast, altro), produttive, artigianali, commerciali, realizzato su manufatto rigido, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installato lungo strada e in prossimità di incroci, in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminoso, né per luce propria, né per luce indiretta. La localizzazione è ammessa in tutte le zone individuate con il presente regolamento.

2. Caratteristiche:

dimensioni	1) fuori dal centro abitato: cm. 125x25; 2) dentro centro abitato: cm. 100x25. Un impianto di preinsegne può contenere fino ad un massimo di n. 6 cartelli per struttura e per direzione di marcia (n. 6 + 6 se bifacciale); le frecce devono avere le stesse dimensioni. Sono consentite dimensioni inferiori qualora vincoli o situazioni di fatto non rendano possibile il rispetto delle misure suddette. E' vietato ogni tipo di sdoppiamento per fronte.
sagoma	Bidimensionale, monofacciale o bifacciale
colori	1) per le attività ricettive e di somministrazione alimenti e bevande scritta gialla su sfondo nero; 2) per attività di vendita e produttive: scritta gialla su sfondo nero; 3) per enti e sedi di pubblica utilità (es. Polizia Municipale, scuole) scritta nera su sfondo bianco; 4) per luoghi di interesse storico/culturale come da CDS. È ammessa la riproduzione con grafica propria delle parole e dei simboli che contraddistinguono il logotipo delle attività.

	Le frecce devono essere ordinate in base: - al colore di sfondo: nero o giallo - alla direzione delle frecce: sinistra, dritto, destra.
illuminazione	non luminose
altezza del margine inferiore	dal suolo pedonale, marciapiedi, in altri casi a lato della carreggiata dove possono transitare pedoni: non inferiore a 2,20 mt.; dal suolo carrabile e ciclabile (in parcheggi, piazzali, altro al di fuori della carreggiata): non inferiore a 5,10 mt.
struttura sostegno	tubolare color grigio antracite Ral 7016.
distanza	vedere "Tabella distanze II)".

Tabella distanze II)

distanze in metri applicate nel senso delle singole direttrici di marcia	Strade comunali fuori del centro abitato		strade interne al centro abitato
	con limiti di velocità superiori a 50 Km/h D.P.R. 495/92 art.51 c.2	con limiti di velocità non superiori a 50 Km/h	
limite della carreggiata (proiezione cartello)	3,00	3,00	2,00
dal punto di tangenza delle curve	100,00	30,00	10,00
prima delle intersezioni	250,00	30,00	10,00
dopo le intersezioni	100,00	25,00	10,00
prima di impianti semaforici	250,00	30,00	10,00
dopo impianti semaforici	100,00	25,00	10,00

prima di segnali di pericolo/prescrizione	250,00	30,00	10,00
dopo segnali di pericolo/prescrizione	150,00	25,00	10,00
prima di segnali di indicazione	150,00	25,00	10,00
dopo segnali di indicazione	100,00	25,00	10,00
da altri mezzi pubblicitari	300,00	100,00	100,00
<p>Le distanze sopra riportate, ad eccezione di quelle dalle intersezioni, non si applicano per i cartelli collocati parallelamente al senso di marcia, posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati ovvero posti ad una distanza dal limite della carreggiata (inclusa pista ciclabile) non inferiore a quella sopra riportata.</p> <p>Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore i 3,00 mt., è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi.</p> <p>I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.</p>			

3. L'installazione delle preinsegne, dentro al centro abitato, è comunque vietata nei punti indicati dall'art. 51 comma 3 del Regolamento del Cds.

ART 149. - MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI

1. Le insegne di esercizio relative alle stazioni di servizio carburanti, anche su palo, sono ammesse in tutte le zone indicate nel presente Regolamento, sia all'esterno che all'interno del centro abitato, devono osservare le disposizioni di cui all'art. 23 comma 7 del CDS e dell'art. 51 comma 7 del Regolamento CDS, nonché quanto prescritto dalla D.G.R.Veneto n. 497 del 18.02.2005.

2. Nell'area occupata dalle stazioni di servizio di carburanti, possono essere installati mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio attinenti ai servizi accessori (complementari) prestati presso la stazione o l'area di parcheggio, con le seguenti prescrizioni:

a. osservanza del Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione;

- b. non occupino le zone di accesso all'area di servizio;
- c. siano costituiti da pannelli rigidi, bidimensionali e mono/bifacciali, ancorati al suolo mediante strutture di sostegno;
- d. siano costituiti da materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e di facile manutenzione, nonché messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento;
- e. la superficie di ogni mezzo sia di massimo 6,00 mq. e rispettino quanto previsto dalla relativa normativa speciale. In ogni caso è consentito:

- Massimo n. 1 mezzo pubblicitario con misura massima per i distributori stradali di carburante siti nel centro abitato;
- Massimo n. 2 mezzi pubblicitari con misura massima per i distributori stradali di carburante siti lungo la strada Gardesana;
- Massimo n. 3 mezzi pubblicitari con misura massima per i distributori stradali di carburante siti lungo la superstrada "Affi".

ART 150. - MEZZI PUBBLICITARI DI GRANDE FORMATO

I mezzi pubblicitari con una superficie per facciata superiore a mq.6.00, dentro e fuori dai centri abitati non sono ammessi.

ART 151. - MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE

Dentro e fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi o a prisma.

ART 152. - MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

1. Il mezzo pubblicitario "temporaneo" è un manufatto, ad una o più facce, avente una struttura di sostegno da fissare al suolo o ad edificazioni, finalizzato all'esposizione di messaggi correlati ad eventi e iniziative commerciali/culturali di durata limitata.
2. Tale mezzo viene installato provvisoriamente previo autorizzazione, da richiedere non meno di 30 giorni prima della data di installazione prevista, la cui validità è limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce. Il periodo non può essere superiore a 30 giorni, salvo durata superiore per manifestazioni culturali e sportive.
3. In caso di iniziative commerciali l'esposizione è limitata al periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro successive alla stessa.
4. Per tali mezzi pubblicitari le distanze dagli altri mezzi pubblicitari permanenti si riducono a 50 mt. (se fuori centro abitato) ed a 12,5 m. (se dentro centro abitato), purchè sia garantita la sicurezza stradale e la visibilità di segnali stradali e semaforici. Devono rispettare le altre distanze fissate in Tabella Distanze I) del presente Regolamento.

5. Non è ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei, di iniziative private, anche patrociniate dal comune, in zona 1-3-5 senza aver prima concordato con l'amministrazione la collocazione e le dimensioni.

ART 153. - CARTELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE

1. Per "Cartello pubblicitario di cantiere" si intende un mezzo pubblicitario temporaneo costituito da un pannello bidimensionale, monofacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni, posto nell'area di pertinenza di un cantiere edile, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione, ad eventi temporanei o a temi diversi. La posa di cartelli pubblicitari di cantiere è ammessa in tutte le zone. In Zona 1 è soggetto al parere della Commissione Locale per il Paesaggio unitamente al nullaosta della Polizia Locale.

2. Caratteristiche:

sagoma:	rettangolare/quadrata.
superficie:	massimo 9,00 mq. in zona 1-2-5; massimo 12,00 mq. nelle zone 3 -4-6.
supporti:	su pali o strutture edificate/ ponteggio di cantiere.
altezza da suolo:	non inferiore a 1,50 mt. se posto su palo.
distanze:	nel rispetto delle distanze previste dalla Tabella distanze del presente Regolamento.

3. Il cartello informativo dei lavori edili, riportante i dati del committente, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, le cui dimensioni non devono essere inferiori a mt. 1,00 x 0,70, può essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione. Quelli pubblicizzanti la compravendita e l'affittanza, sia per gli edifici in costruzione che in ristrutturazione, devono avere una superficie per facciata non superiore a 4 mq ciascuno.

5. La durata di installazione del mezzo pubblicitario è quella relativa alla durata dei lavori in cantiere e comunque non può superare tre anni.

6. Durante il periodo di installazione il cartello di cantiere deve essere mantenuto in perfetta efficienza, in modo da non arrecare immagine di degrado. Pali e strutture portanti, nonché il telo o pannello stesso, dovranno essere mantenuti in buono stato.

7. Il presente articolo deve essere coordinato e vale con quanto disciplinato dalle norme Edilizie vigenti.

ART 154. - TELONE PUBBLICITARIO

1. Il "telone pubblicitario" è un mezzo pubblicitario temporaneo, consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio a terra, sostenuto da una struttura rigida vincolata a ponteggi o a facciate cieche di costruzioni, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari che riguardino eventi temporanei culturali e/o commerciali, patrocinati o non dal comune.
2. La durata di installazione del mezzo è quella relativa alla durata dell'evento culturale e comunque non può superare 30 giorni. Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione.
3. La posa dei teloni pubblicitari deve essere richiesta almeno 15 giorni prima della posa in opera ed autorizzata con specifico nullaosta da parte della Polizia Locale e dall'ufficio manifestazioni.
4. la rimozione deve avvenire tassativamente entro le 24 ore successive il termine dell'evento.

ART 155. - MEZZI PUBBLICITARI DI SERVIZIO PUBBLICO

1. Per mezzo pubblicitario di servizio pubblico si intende qualunque manufatto avente scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (esclusivamente su fermate bus, pensiline, orologi o simili), definiti nell'art. 47 c.7 del Regolamento CdS ;
2. Si precisa che:
 - a. la pubblicità sugli elementi di arredo urbano è subordinata alle specifiche previsioni progettuali negli ambiti della manutenzione dell'adeguamento e della trasformazione degli spazi pubblici;
 - b. l'ammissibilità o meno di forme pubblicitarie sugli elementi di arredo, e la definizione delle caratteristiche geometriche, del posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali e dei formati è pertanto demandata a studi progettuali di dettaglio, finalizzati al miglioramento della qualità ed alla tutela della sicurezza urbana.
 - c. E facoltà della Giunta Comunale valutare la necessità e/o la bontà dell'installazione dei suddetti mezzi, ogni qualvolta vi sia la necessità di valutare caratteristiche e posizionamento degli stessi.

ART 156. - PUBBLICITA' REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI

- 1 Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

2 Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui divengono statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi;

3 I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203 comma II lettera q) del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti imposti dalle norme del presente titolo e dal Codice della Strada.

ART 157. - VIOLAZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia (art. 23 del CDS e art. 56 del Regolamento CDS) chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con pagamento in misura ridotta fissato in euro 250,00.

2. Il trasgressore è inoltre tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dell'eventuale canone unico, oltre che relative sanzioni, per il periodo di installazione del mezzo pubblicitario.

ART 158. - REGOLAMENTAZIONE O RIORDINO DELLA PUBBLICITÀ ESISTENTE LUNGO LE STRADE O IN DETERMINATI AMBITI TERRITORIALI

1. In tutto il territorio comunale, le insegne pubblicitarie, potranno essere installate su strade regionali, provinciali e comunali in soli determinati tratti, nel rispetto del Piano Generale degli Impianti ed allegati. Ad approvazione del presente regolamento è fatto obbligo di procedere al riordino dei mezzi pubblicitari collocati sulle strade comunali prevedendo:

- a. numero massimo consentito di posizioni determinando: distanza minima tra mezzi pubblicitari, fermo restando le distanze minime di legge, distanze da rispettare in presenza di beni vincolati da leggi statali o comunali, dimensioni standard e struttura di sostegno;
- b. per le vie già invase dai mezzi pubblicitari in cui il nuovo numero di posizioni risulterà inferiore alle posizioni già esistenti, si provvederà, qualora possibile, all'assegnazione delle posizioni alle ditte di mezzi autorizzati e all'eliminazione, senza possibilità di concorrere, dei mezzi pubblicitari abusivi;
- c. per le strade, o tratti di via, ancora libere dai mezzi pubblicitari, stabilita la distanza minima tra cartello e cartello, si provvederà all'assegnazione delle singole posizioni in base alla data di protocollo di presentazione dell'istanza di autorizzazione amministrativa.

ART 159. - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI PUBBLICITARIE IN CASO DI RIORDINO DEI MEZZI PUBBLICITARI COLLOCATI LUNGO LE STRADE

Il riordino dei mezzi collocati in strade per le quali il Regolamento prevede l'ammissibilità, deve avvenire secondo le modalità e sulla base dei criteri seguenti:

- a) ricollocazione nelle nuove posizioni, via per via, dei mezzi pubblicitari già esistenti e già in possesso di regolare autorizzazione rilasciata sia da parte dell'ente proprietario della strada, sia da parte del comune, procedendo agli spostamenti, per ogni lato della strada, secondo l'ordine in cui i mezzi pubblicitari si trovano; qualora un mezzo da ricollocare si trovi in esatta coincidenza con una posizione prevista nella progettazione di riordino, lo stesso, viene mantenuto in tale posizione.
- b) Qualora il numero dei mezzi pubblicitari, originariamente autorizzati nella singola via oggetto di riordino, sia superiore ai posti disponibili, le posizioni risultanti dalla ricollocazione, saranno assegnate ad ogni ditta, secondo il criterio di proporzionalità rispetto al numero di mezzi pubblicitari originariamente posseduti nella via, con un minimo di almeno un mezzo per ditta sulla stessa via. Nel caso in cui il nuovo numero dei mezzi così determinato comporti un esubero di mezzi rispetto ai posti disponibili, l'arrotondamento per eccesso avverrà prioritariamente per le ditte con meno mezzi e, come criterio in subordine, a favore delle ditte con titolo autorizzatorio valido ed in corso di validità più anziano sino a rendere equivalenti il numero dei mezzi rispetto ai posti previsti.

ART 160. - DISPOSIZIONI FINALI

1. In caso di mutamento di classificazione di una strada o dei limiti del "centro abitato" rimangono esclusivamente in vigore le autorizzazioni comunali rilasciate per mezzi pubblicitari fino alla scadenza prevista dal relativo atto anche se in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguati entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

ART 161. - UFFICI COMPETENTI

L'ufficio competente per il rilascio, modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario è l'Ufficio Polizia Locale. Lo stesso potrà rilasciare l'autorizzazione solo dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte degli altri uffici competenti (Ufficio Manifestazioni, ufficio LL.PP., Ufficio Paesaggistica).

TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE

ART 162. - NORME TRANSITORIE

1. L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31.12.2020 e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.
2. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi del presente regolamento, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

ART 163. - ENTRATA IN VIGORE

1. I Titoli I° e II° del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2021. A partire da tale data cessano gli effetti dei Regolamenti per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, salvo che per l'attività di accertamento delle annualità sino al 2020.
2. I Titoli III°, IV°, V° e VI° del presente regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della specifica delibera di approvazione;

In caso di conflitto, incompatibilità o sopravvenienza di norme legislative con le disposizioni del presente regolamento, in ogni caso prevalgono le prime.
3. Gli eventuali versamenti effettuati a titolo di COSAP, ICP e diritti di affissione relativi all'anno 2021 sono considerati in acconto rispetto alla corrispondente tariffa del canone e soggetti a conguaglio.
4. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento;
5. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.